

LXXIII.

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedi — Domanda del Senatore Gadda, a cui risponde il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Rinnovazione dello squittinio di ieri — Seguito della discussione sul progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario — Seguito del discorso del Senatore Borgatti — Appunti e consigli del Senatore Siotto-Pintor — Considerazioni e riserve del Senatore Castelli E. — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle 2 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio e più tardi intervengono i Ministri della Marina e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Chiedono un congedo i signori Senatori: Citadella, Pastore, Marsili, Bevilacqua, Balbi Senarega e Serra Domenico di un mese per motivi di salute; Burci, di 15 giorni per motivi di salute; Pepoli Carlo e Griffoli di 8 giorni per motivi di salute; Pasolini di un mese per affari di famiglia; Cambray-Digny e Miniscalchi di 15 giorni per affari di famiglia; Ruschi di 8 giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Domanda del Senatore Gadda.

PRESIDENTE. L'onorevole Gadda ha la parola.
Senatore GADDA. Io mi permetto di ricordare

al Senato, che il Governo ha nominato una Commissione incaricata di studiare in modo speciale le condizioni dell'Agro Romano, e di provvedervi, o almeno di suggerire al Governo quali fossero i provvedimenti più opportuni per togliere le gravi condizioni in cui trovansi l'agricoltura, e principalmente poi le gravi condizioni in cui versa lo stato sanitario dell'Agro Romano, le cui conseguenze funeste si estendono anche alla città capo-luogo.

Quella Commissione ha compiuto un lungo lavoro, e lo ha potuto compiere mercè principalmente le larghezze materiali e i sussidii di ogni natura di cui il signor Ministro di Agricoltura fu largo colla Commissione. Ora, il lavoro della Commissione venne rassegnato al Governo.

Io desidererei dalla conosciuta gentilezza del Ministro di Agricoltura di poter sapere, se quelle conclusioni vennero dal Governo accettate, e se esso intenda presentare su quelle basi un progetto di legge; amerei possibilmente conoscere insomma quale sia, in un argomento tanto importante, la mente del Governo.

Io mi sono permesso di fare questa interrogazione, perchè ho avuto l'onore di essere pre-

sidente di quella Commissione, e quindi a me in modo speciale interessa questa questione, anche per un riguardo ben dovuto ai chiarissimi membri che la componevano, i quali hanno diritto di conoscere quali risultati abbiano avuto i loro studii, e quale sia l'effetto pratico del loro lavoro. Tale effetto lo si attende dalle proposte legislative del Governo.

Sarò grato al signor Ministro se vorrà rispondere alla mia domanda.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onorevole Senatore Gadda non è stato solamente il presidente di questa Commissione, la quale ha con tanto zelo adempiuto l'incarico che le aveva affidato il Governo, ma è stato altresì uno dei creatori della medesima.

Io mi tengo sempre ad onore di avere d'accordo con Lui proposto a Sua Maestà, appena Roma venne congiunta all'Italia, la creazione di questa Commissione, la quale si ebbe incarico di studiare quali si fossero le cagioni della mal'aria che reca tanto danno e alle vite ed alla agricoltura della provincia romana e di suggerire i rimedii. Questa Commissione lavorò sotto l'abile direzione del mio amico il Senatore Gadda, ha per due anni studiato, e, come ho già detto, ha adempiuto il suo incarico in modo che sicuramente deve considerarsi lodevole.

Però, egli è a ritenersi che le conclusioni proposte dalla Commissione sono molteplici ed involgono la competenza di diversi Ministeri. La Commissione medesima, ritenendo come la cagione principale della mal'aria o miasma dipenda dalle acque stagnanti, propone in primo luogo: che si asciughino tutti quanti gli stagni che sono verso la zona marittima; e siccome molte acque si fermano eziandio nel resto del territorio e formano numerosi acquitrini, proponeva che si dichiarassero obbligatorii i consorzii di scolo e che se ne formassero alcuni, onde mercè questo scolo, l'acqua non rimanesse stagnante. Con ciò si crede di poter ritornare la salubrità e l'ubertosità a queste contrade.

Ma vi ha di più. La Commissione ritenne che non bastava prosciugare gli stagni, non bastava formare dei consorzii di scolo per dare uno sfogo alle acque, le quali attualmente rimangono stagnanti, ma che doveva essere

completato il lavoro mercè sapienti piantagioni di alberi, i quali hanno anch'essi virtù di asciugare il terreno; e riteneva del pari che coll'attuale sistema di latifondi e della mano morta non si potesse ottenere il risultato al quale la medesima mirava.

Quindi la Commissione si fece a proporre che questi latifondi, che questa manomorta venisse a cessare, che i latifondi fossero spezzati in piccole parti, e che si alienassero non tanto per vendita, quanto specialmente per enfiteusi, e proponeva quindi di sottoporre ad enfiteusi tutta quanto la manomorta, non solamente quella appartenente alle case religiose, ma anche quella appartenente ad alcuni stabilimenti civili, ossia la manomorta laica.

Come vede il Senato, queste conclusioni sono di molta gravità, e come già diceva, involgono la competenza di parecchi Ministeri. In primo luogo, vi è intervenuto il Ministero dei Lavori Pubblici, al quale spetterebbe eseguire le opere di prosciugamento, e curare i consorzii di scolo.

Il Ministero delle Finanze vi è interessato. Nulla si opera senz'esso, allorquando si tratta di fare delle spese.

Il Ministero di Grazia e Giustizia vi è interessato maggiormente, per quanto riguarda la questione dell'enfiteusi, perchè si tratterebbe di derogare anche in questo caso in qualche parte al Codice e ad altre leggi che sono in vigore.

Finalmente vi è interessato il Ministero dell'Interno, per quanto riguarda la pubblica salubrità, e direi anche la sua competenza è resa evidente rispetto alla gravissima questione dello ammortizzamento della manomorta laica.

Appena dunque la Commissione finì i suoi studi, fu mia cura di portare a cognizione dei miei Colleghi il bel lavoro fatto dalla medesima e di presentare anche il rapporto che faceva il mio amico l'onor. Senatore Gadda.

I miei Colleghi hanno addimosttrato sicuramente tutto l'impegno per prendere presto una risoluzione sopra questi studi e presentare al Parlamento un progetto di legge. Però si è avvertita da alcuni la necessità di assumere altre informazioni prima di presentare al Parlamento un analogo progetto di legge. È questo il motivo per cui non si è potuto ancora venire ad una conclusione definitiva.

Però dei lavori della Commissione si è tenuto conto nel disegno di legge presentato al-

l'altro ramo del Parlamento relativo all'abolizione delle Corporazioni religiose, giacchè questa legge toccava alcuni punti che formarono oggetto di studio della Commissione, cioè l'ammortizzazione dei beni dei latifondi appartenenti alle corporazioni religiose, e siccome la Commissione propose che non solamente questi latifondi avessero ad alienarsi a piccoli lotti e mediante enfiteusi, così siffatto concetto è stato compreso nel disegno di legge sull'abolizione delle corporazioni religiose.

Io credo che l'impazienza che si manifesta in proposito, perchè non è solamente in questo ramo di Parlamento, ma anche nell'altro che si fecero ripetutamente eccitamenti, possa essere quanto prima soddisfatta. Frattanto, come io ho recato a cognizione dei miei Colleghi il desiderio espresso nell'altro ramo del Parlamento, così mi farò un dovere di far presente come una voce autorevole sia sorta in quest'Aula per reclamare che si soddisfaccia a questo bisogno. Io sono sicuro che i miei Colleghi, i quali finora avvertirono il bisogno di fare per parte loro alcuni studi a guarentigia degl'interessi rispettivamente loro demandati, daranno dopo questi eccitamenti ogni opera, acciò il relativo disegno di legge possa essere presentato al più presto al Parlamento.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ringrazio l'onorevole Ministro delle cortesi spiegazioni datemi. Per parte mia non dubito che per quanto lo comporta la gravità dell'argomento, vorrà il Governo sollecitare le conclusioni pratiche presentando al Parlamento un progetto di legge per i provvedimenti più efficaci proposti dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il rinnovamento dello squittinio segreto pei disegni di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno pel 1873; e soppressione delle facoltà di Teologia nelle Università dello Stato.

La votazione di ieri, come è a cognizione del Senato, non è stata valida per mancanza di numero.

Ripeto l'avvertenza fatta ieri, che quando si verificasse nuovamente quest'inconveniente, sarei obbligato a far pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, come prescrive il regolamento, il nome dei Senatori assenti senza legittima causa:

sarebbe questo per me un penoso dovere, ed amo perciò sperare che il decoro del Senato e dei singoli Senatori non mi costringerà ad adempierlo.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Le urne rimarranno aperte durante la seduta per i Senatori che sopravverranno nel corso della medesima.

Seguito della discussione del progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Borgatti ha la parola per la continuazione del suo discorso.

Senatore BORGATTI. Io sento prima di tutto il dovere di pregare il Senato ad avermi per discusato se, tratto dalla gravità e vastità della materia, nella tornata di ieri, io avessi per avventura ecceduto ogni limite di discrezione.

In compenso, mi studierò quest'oggi di essere più breve che sia possibile, e verrò subito a conclusioni precise e concrete; alle quali si riesce facilmente, quando l'ordine della materia è stato ponderatamente discusso e stabilito con precisione.

D'altronde, o Signori, avendo assunto di discutere il presente progetto di legge sotto il triplicescopo, che esso si prefigge, e cioè di giovare alla giustizia, ai magistrati ed alle finanze, siccome è enunciato nella stessa Relazione ministeriale, io dovevo necessariamente risalire a questioni complesse, e cercarne la soluzione là dove, per unanime consenso degli scrittori più competenti della materia, è posta la causa d'ogni male; val quanto dire di essere stata ogni istituzione, quindi anche l'istituzione giudiziaria, e questa più particolarmente, *accentrata od assorbita*, mediante l'esagerazione dello Stato, nel Potere Amministrativo.

E quando sul finire della seduta di ieri sera, il signor Presidente mi avvertì benevolmente di avvicinarmi il più che fosse possibile all'argomento, io era precisamente sul punto di prevenire il giustissimo suo desiderio, pregando il Senato di permettermi di leggere alcune parole, le quali, ora pure, mi faranno strada a parlare più direttamente dell'ordinamento giudiziario.

Queste parole, che sono ricche di opportuni e preziosi ammaestramenti, così per la Francia come per l'Italia, furono messe a fondamento di un'opera non ha molto pubblicata da un dottissimo Magistrato francese, non sospetto, perchè conosciuto per la sua devozione all'Impero, e perchè egli stesso, nella prefazione del suo libro, dichiarò di avere scritto quell'opera con documenti forniti officiosamente dal Ministero di Grazia e Giustizia dell'Impero Francese.

Questo Magistrato è il signor Poitou; ed il titolo dell'opera è: *La libertà civile ed il potere amministrativo in Francia*: tanto è vero che è ammesso comunemente che non si può separare qualsiasi questione fondamentale che riguardi l'ordinamento giudiziario dalle questioni fondamentali di diritto pubblico o di ordinamento interno. E le parole che il Poitou prende a guida del suo libro, sono di uno dei pubblicisti più devoti alle istituzioni rappresentative, che abbia avuto la Francia.

« Il male deriva, esclama il signor Royer-Collard, dal potere mostruoso sorto fra le ruine di tutte le nostre istituzioni. Una società senza istituzioni, non può essere se non la proprietà del suo Governo. Si è domandato sovente perchè a più riprese sia caduta la Monarchia rappresentativa in Francia; e si è voluto ciò attribuire agli eccessi della libertà. No, la libertà non ha fatto queste rovine dolorose; la Monarchia costituzionale è caduta perchè mancava di istituzioni. Egli è comodo senza dubbio ad un Governo il dettare col telegrafo un ordine, che nell'ora istessa si eseguisce per tutta la Francia, senza che da nessuna parte possa sorgere opposizione; ma non vi ha appoggio solido se non colà dove è indipendenza; e le istituzioni che sono nei tempi di quiete un freno per il Governo, diventano per lui un aiuto nei tempi di pericolo. »

Premesse queste sapienti parole, il Poitou conchiude, che la Magistratura non è più una istituzione. Assorbita anch'essa nel Potere Amministrativo, è divenuta una parte della pubblica amministrazione e della generale burocrazia; il magistrato non è più un giudice, è un funzionario. Ecco tutto, conchiude l'autore.

E i rimedi il Poitou li riassume egualmente, affermando che bisogna rivendicare alla Magistratura il suo proprio e naturale carattere di istituzione autonoma, la quale trovi in se stessa ogni

necessaria garanzia, senza avere nulla a sperare o a temere dal Potere Amministrativo.

Ma siccome il Potere Amministrativo può esercitare le sue indebite e pericolose ingerenze sulla Magistratura mediante le nomine, le promozioni e i traslocamenti, così il Poitou, del pari che l'onorevole Senatore Vacca, rivolge le sue indagini e le sue proposte a cotesti tre punti importanti; colla sola differenza che le proposte del Poitou sono più larghe e più efficaci. Non intendo già con ciò di menomare per nulla all'onorevole Senatore Vacca il merito di una iniziativa sagace ed opportuna.

Una causa di male il Poitou la scorge ancora nel modo onde la gerarchia giudiziaria è ordinata; in quanto che ne deriva, a sua sentenza, la *mania febbrile degli avanzamenti*, come egli la chiama: e un altro male egli lo riconosce nelle onorificenze. Indi conclude, che se gli avanzamenti mettono in pericolo l'indipendenza del magistrato, eccitando in lui la cupidità e l'ambizione, le onorificenze mettono egualmente in pericolo l'indipendenza, e per di più la dignità del Magistrato, stuzzicando in lui la vanità, e rendendolo cortigiano e leggiero.

Tutti questi mali che il Poitou veniva descrivendo nel 1869 coi colori più tetri, sono ora cresciuti a dismisura, come ne fan testimonianza le effemeridi giudiziarie che si pubblicano ogni dì in Francia; e particolarmente un'opera recentissima di un Magistrato egualmente non sospetto, il sig. Borély, già Procuratore Generale.

L'opera del Borély è divisa in due volumi, ed è preceduta da un progetto di intera organizzazione giudiziaria. Chiunque si faccia a percorrere attentamente quest'opera, e mediti sui fatti gravissimi; e qualche volta curiosi, che sono riferiti e dei quali l'autore afferma sovente di essere stato egli stesso testimone personale, e sui documenti ufficiali che sono riportati, potrà forse non sempre convenire con lui nelle sue proposte, le quali per vero arieggiano qualche volta di eccentricità; ed egli stesso lo confessa ingenuamente, scusandosi col dire che nel paese dell'eccentricità può ben essere perdonata qualche proposta eccentrica; non potrà tuttavia non accettare le conclusioni dell'autore; cioè che *i mali sono estremi, e che ad estremi mali occorrono estremi rimedi*.

Importanti soprattutto sono gli ultimi paragrafi del 1. volume, destinati a dimostrare la

necessità di abolire gli *Uffici del Pubblico Ministero*; gli *avanzamenti*, i *discorsi* e le *cerimonie per inaugurazione*, per *insediamento*, per *prestazione di giuramento*, le *decorazioni* e i *titoli onorifici*.

Parlando degli avanzamenti, il Borèly riporta una circolare del Ministro Guardasigilli Delangle, che ha molta analogia con una circolare di un nostro Guardasigilli, pubblicata alcuni anni or sono. Dalla qual circolare del Guardasigilli francese si possono argomentare le gare vivissime che si destano, le cose indecorose che si scrivono, gli atti umilianti che si compiono, e perfino le insidie che qualche volta si tendono fra di loro i magistrati quando è o sta per essere vacante un posto da essi ambito. Dei *discorsi* e delle *cerimonie*, dice l'autore francese, che non servono il più delle volte che d'occasione ai magistrati di ricambiarsi vicendevolmente, faccia a faccia, lodi e complimenti, che non convengono nè alla maestà del luogo, nè alla serietà di persone togate; e non servono troppo spesso, che a far echeggiare le vòlte dell'austero tempio di Temide di ciancie sonore; non servono infine che a distogliere il Magistrato dalle sue abitudini semplici e casalinghe, e dagli studi severi per renderlo cortigiano, ed invaghirlo delle forme rettoriche, della pompa e dello spettacolo.

E cita molto opportunamente l'esempio di un paese vicino, sommamente geloso di custodire le sue libertà fino nell'osservanza di pratiche antichissime, l'Inghilterra: dove queste cerimonie si compiono con un contegno così austero e con un silenzio così rigorosamente osservato, che uno degli assistenti alla cerimonia porta in mano un fiocco di lana, come in atto di accorrere per turare la bocca a chi si attentasse di scioglierla ad uno sfogo rettorico, od anche ad un semplice complimento.

Delle decorazioni e dei titoli onorifici mi tornerà acconcio parlarne quando, se passeremo alla discussione degli articoli, verrà in esame il 2° di essi, col quale si propone di attribuire a taluni Presidenti di tribunale il titolo onorifico di Consigliere. Solo mi si permetta di dichiarare qui rapidamente che non mi sembra scelto troppo opportunamente il momento di stuzzicare, con un mero titolo onorifico, la vanità dei nostri magistrati, i quali, nella loro abituale modestia, attendono ben altro dalla sollecitudine del Governo e del Parlamento.

Per me anzi confesso, che vorrei abolito del tutto il titolo di Consigliere, siccome quello che è meno proprio e meno conviene a chi non consiglia, ma giudica per autorità propria e con un voto pienamente libero ed indipendente.

Dopo le cose tutte fin qui discorse, mi si dirà forse che i mali in Italia non sono come in Francia. Ma, o Signori, se dalle stesse cause non sono ancora derivati i medesimi effetti, non è per merito della istituzione, la quale in Italia è la stessa come in Francia, ma è piuttosto per merito dei nostri costumi e dei nostri magistrati. Se tuttavia i costumi ed i magistrati possono sopperire al difetto di una buona istituzione giudiziaria, questa è pur sempre necessaria onde mantenere la bontà dei costumi e dei magistrati.

Ciò posto, il progetto di legge in discussione, è desso rivolto a questo altissimo ed importantissimo scopo? Lo vedremo dalla presente discussione.

Ma quanto a me, mi affretto a dichiarare fin d'ora che memore di quella sentenza di Bentham che le grandi riforme non sempre si possono attuare ad un tratto, ma che anzi il più delle volte è prudente cosa introdurre gradatamente, cogliendo ogni occasione propizia, non muoverò censura al progetto per aver fatto poco; osserverò bensì che il progetto in complesso pecca di due eccessi opposti. Fa poco là dove era facile ed opportuno fare di più; fa troppo là dove solleva questioni gravissime senza risolverle, e che appunto non dovevano essere sollevate quando non si credeva opportuno di risolverle in una maniera qualsiasi.

Fa poco, per esempio, riguardo al Pubblico Ministero; anzi, fa tanto poco che si può dire che non fa nulla. Tutta la riforma del progetto in questa parte consiste nell'aggiungere due o tre parole alla definizione recata sul Pubblico Ministero dalla legge vigente.

Eppure, se vi è parte dell'ordinamento giudiziario dove fosse facile ed opportuno introdurre una riforma reclamata generalmente dall'opinione pubblica, era appunto quella che concerne il Pubblico Ministero. Il progetto ci nega perfino quelle lievi riforme che ci accordavano i progetti precedenti. D'altronde, noi non dobbiamo dimenticare, o Signori, che fino dai primordi della nona legislatura, la quale emanò da manifestazioni generali espressioni il voto di tutti i Collegi elettorali per pronte ed effi-

caci riforme, acconcie a semplificare l'azione del Governo, a giovare alla libertà, e ad introdurre utili economie, fu nominata una Commissione così detta dei *Quindici*, che nella tornata del 24 aprile 1866, presentò all'altro ramo del Parlamento le sue proposte. Riguardo al Pubblico Ministero, quella Commissione « credeva possibile, giusto ed economico di restringere le attribuzioni del Pubblico Ministero ai soli affari penali, ed alla tutela e difesa dei diritti dello Stato nelle cause civili: » e concludeva esprimendo il voto, che *le maggiori riduzioni, nel personale della giustizia, debbano cadere precisamente nel numero strabocchevole degli agenti del Pubblico Ministero, ora designati col nome di Procuratori o Avvocati Generali, Procuratori Generali sostituti, od aggiunti, Procuratori semplici e semplici Procuratori sostituiti od aggiunti*. Ecco d'onde si possono trarre le economie per migliorare le condizioni della più modesta parte della Magistratura, introducendo ad un tempo nel nostro ordinamento giudiziario una riforma reclamata generalmente da tutti.

Il progetto si occupa inoltre dell'inamovibilità della Magistratura, e fa da questa parte qualche piccola cosa; ma io credo che questo poco, che ci concede il progetto, dia il diritto di concludere, che anche qui la questione si può dire piuttosto promossa che risolta.

Riguardo ai Tribunali di Commercio, niuno è di noi che non sappia, che l'ordinamento della competenza, in materia commerciale, è una delle tre condizioni indispensabili all'unificazione legislativa, in quanto essa è alla sua volta indispensabile all'unità politica. E di ciò è prova quanto a questo riguardo si è fatto di recente in due Stati federali, la Svizzera e la Germania.

Or bene, noi, in uno Stato non *federale*, ma *unitario*, abbiamo la materia commerciale regolata in modo diverso e in parte contraddittorio; imperocchè, in alcune provincie del Regno, i Tribunali commerciali sono *Tribunali speciali*; ed in ciò non si troverebbe contraddizione; ma in altre provincie i Tribunali commerciali sono veri *Tribunali eccezionali*, perchè istituiti senza le condizioni fondamentali, onde la giustizia dev'essere garantita per tutti, secondo la nostra legge costituzionale. Ma il nostro progetto di legge che fa esso a questo proposito? Si limita ad attribuire la facoltà al Governo di soppri-

mere alcuni dei Tribunali commerciali esistenti, e crearne altri dove ora non esistono; eccitando così inopportuni timori da una parte, inopportune speranze dall'altra, e sollevando una grossa questione, senza risolverla, anzi pregiudicandola!

Riguardo alle circoscrizioni, io sono sempre fermo nel mio avviso, o Signori, che noi non possiamo e non dobbiamo attualmente occuparci delle circoscrizioni giudiziarie, per diverse considerazioni; e principalmente perchè prima di tutto le circoscrizioni giudiziarie hanno, politicamente parlando, affinità colle circoscrizioni così dette amministrative. Che se non si è creduto opportuno di toccare in questi momenti le circoscrizioni amministrative, neppure nella misura ristretta, onde con savio concetto si voleva rafferma il rispetto delle autonomie locali, secondo il progetto presentato dall'onorevole signor Ministro dell'Interno nell'altro ramo del Parlamento; non so capire davvero come poi si possa trovare opportuno di trattare ora tutta la materia delle circoscrizioni giudiziarie! In secondo luogo perchè, come ebbi l'onore di dire ieri nel principio del mio discorso, le circoscrizioni giudiziarie hanno una necessaria dipendenza dalla questione capitale della Suprema Magistratura; ed io credo che finchè tale questione non sia risolta, noi non possiamo e non dobbiamo metter mano alle circoscrizioni giudiziarie.

Che se poi avvenisse, signori Senatori, che anche questa volta si finisse come nel 1865; e cioè che invece di riuscire ad unificare la Cassazione, si riuscisse ad aumentare il numero delle Cassazioni esistenti, allora io domando, come si potrebbe, con giustizia e convenienza, finchè sussiste questo pericolo, portare la riduzione in basso, quando non si toglie l'assurdo in alto, e cotesto assurdo non è solo di danno alle finanze, ma è perfino di pregiudizio al prestigio delle nostre istituzioni?

Si allega che è necessario ridurre le Preture ed i Tribunali, onde provvedere alla misera condizione dei Pretori. Sta bene che si provveda e sollecitamente alla misera condizione dei Pretori, ma sta bene ancora che ciò non sia fatto a spese soltanto delle piccole località.

Credo pertanto, che il progetto di legge nei punti fondamentali onde è compilato, o non fa cosa che presenti una evidente utilità, o fa cosa che torna assolutamente inopportuna, e pregiudizievole di gravi ed importanti questioni.

Poichè ebbi or ora a ricordare una sentenza di Bentham, a proposito del tempo e del modo onde fare opportunamente savie ed utili riforme, mi si permetta d'aggiungere qui, che noi siamo, anche rispetto a ciò, in una circostanza tutta particolare; imperocchè noi non abbiamo solo a riformare le leggi esistenti, ma abbiamo a compiere inoltre la nostra unificazione legislativa.

Per la qual cosa, ci occorre fare una distinzione tra le riforme propriamente dette, le quali hanno per oggetto di correggere o migliorare le leggi esistenti; e i lavori che sono indispensabili a compiere l'unificazione legislativa: in quanto alle riforme propriamente dette, che hanno per oggetto di correggere o migliorare la legislazione esistente, riconosco ancor io che bisogna procedere cautamente; ed approvo che in questo caso *si studii, si nominino Commissioni, si diramino circolari ministeriali*: anzi io dico che non si deve proporre riforma di sorta, se prima non è stata dimostrata necessaria dall'esperienza.

Ma in quanto all'altra parte, ai lavori cioè che sono rivolti a compiere la nostra unificazione legislativa, io dichiaro francamente che ogni indugio, è non solo ingiustificabile, ma imperdonabile; poichè delle tre condizioni essenziali all'unificazione legislativa, in quanto essa è indispensabile all'unità politica, la Suprema Magistratura cioè, l'ordinamento della competenza in materia commerciale, l'unificazione della legislazione penale, noi non siamo riusciti in dodici anni a fare una sola di queste tre cose indispensabili; e la responsabilità che pesa su di noi è gravissima, specialmente pel difetto di unificazione nella legislazione penale; e lo è tanto più per le parole onde gli stessi compilatori dei progetti dell'unificazione legislativa del 1865 stigmatizzarono *a priori* l'opera loro se essa fosse rimasta al punto in cui dovettero allora lasciarla.

Se il Senato me lo consente, leggerò quelle parole: « Quanto alla unificazione del Codice penale (così si legge nella Relazione presentata all'altro ramo del Parlamento per l'unificazione legislativa, il 12 gennaio 1865), il dubbio intorno alla sua convenienza e necessità era impossibile. Se si può concepire la varietà e località del diritto privato nell'interno di un solo Stato.... l'unità del diritto pubblico, di cui parte precipua è il Codice penale,

è la essenza stessa dell'unità politica, e ne costituisce la condizione fondamentale e inseparabile... ». E si prosegue, aggiungendo « che la diversità della Legge penale, e la ineguaglianza delle pene costituiscono un'ingiustizia permanente.... »

Indi si prorompe in quest'altre parole: « Ma quale orrore non farebbe all'Europa l'apprendere che la nostra opera unificatrice, anzichè soddisfare ad un vitale bisogno della Nazione, sia niente più che una regola di simmetria alla quale sacrifichiamo l'essenza stessa dei beni ed interessi più sacri dell'uomo e della società!... »

Scorge ognuno da queste concitate e gravissime parole, che nulla fu risparmiato dai compilatori dei progetti di unificazione legislativa del 1865, e neppure furono risparmiate le figure più vivaci, onde s'imprimesse bene, non solo nella mente e negli animi, ma perfino nelle immaginazioni di tutti, giureperiti o non giureperiti, italiani o stranieri, l'orrore che avrebbe fatto quello stato di cose se fosse rimasto a quel punto. E vi è rimasto, e vi rimane da dodici anni, ed io temo che vi rimarrà ancora per qualche tempo; e l'orrore crescerà in proporzione del tempo maggiore che dovrà ancora trascorrere, e de nuovi impegni che resteranno inadempiti!

Non ricorderò, per non abusare di nuovo della benevola indulgenza degli onorevoli miei Colleghi, non ricorderò, dico, tutti gli impegni rimasti inadempiti dal 1860 in poi: importa solo, per la conclusione a cui debbo arrivare in questa parte del mio discorso, che mi si conceda di rammentare che, giusta ciò che fu ufficialmente dichiarato fino dal 10 settembre 1864, *il primo libro di un nuovo progetto di Codice penale* era già stato fin d'allora compilato e sottoposto all'esame della Magistratura del Regno: che nel 1867, dopo gli studi accurati ed indefessi di una Commissione ministeriale, composta di magistrati e criminalisti i più competenti e rinomati, venne annunziato che il progetto del nuovo Codice penale era al suo compimento: che si era in procinto di trasmetterlo alla Magistratura del Regno per il suo esame, e che verrebbe presentato al Parlamento in quell'anno stesso. E sarebbe stato presentato senza dubbio, se il personaggio illustre, che ora siede al banco della Commissione, fosse rimasto al Ministero.

Nel 1869, accennandosi alla necessità e convenienza di fare alcune riforme all'ordina-

mento giudiziario, si disse che si camminava a ritroso; che invece delle riforme giudiziarie bisognava pensare al Codice penale; che questa condizione di cose era intollerabile, e doveva cessare. E fu risposto che per presentare al Parlamento un progetto di Codice penale più perfetto che fosse possibile, era stata consultata di nuovo su di esso la Magistratura, la quale si era già in massima parte pronunciata, e presto sarebbero venute le poche risposte che mancavano.

All'aprirsi dell'attuale sessione fu detto nel Discorso della Corona che fra le proposte di grave momento, non sarebbe mancata quella per l'unico Codice penale, onde crescere uniformità ed efficacia agli ordini giuridici.

Mi passo di questa parola *uniformità*, la quale, come ebbi l'onore di osservare ieri, è solamente condizione di Governo dispotico, e che io non vorrei che uscisse mai dal labbro di alcuno in un paese libero; e ricorderò piuttosto che nel 4 di maggio scorso, essendomi io permesso di fare alcune vive rimostranze per questo stato di cose e segnatamente per la mancanza di unità nella Legislazione penale, il signor Ministro Guardasigilli si compiacque di rispondere che: *prima di assumersi tutta la responsabilità dei progetti che erano stati elaborati dai suoi predecessori, aveva dovuto sobbarcarsi al doveroso ufficio di rivederli e modificarli, per presentare al Parlamento il definitivo progetto del Codice penale; che però il lavoro era omai al suo termine, e che sperava di avere il poco tempo che mancava per compierlo.*

Ma allo spirare delle ultime vacanze parlamentari, mentre eravamo in procinto di riprendere i nostri lavori parlamentari, e precisamente sotto la data del 30 di ottobre ultimo, ecco comparire inaspettatamente una nuova Circolare ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello del Regno, cui basta leggere, per giudicare se possa esser poco il tempo che manca per compiere il definitivo progetto del Codice penale.

Io non so, se in seguito alle minute e molteplici indagini che i Procuratori generali devono fare sopra ben undici distinti quesiti, e le statistiche che si dovranno compilare, ed i nuovi studi comparativi che in conseguenza di esse si dovranno intraprendere, io non so, dico, se noi saremo in grado di risolvere allora la ca-

pitale questione della pena di morte, più di quanto potremo esserlo di presente.

Anzi io credo fermamente che la questione rimarrà sempre la stessa, e che dall'ulteriore tempo occupato non raccoglieremo che una responsabilità sempre più grave per quella *permanente ingiustizia* che sta da tanti anni sopra di noi, e che i Legislatori del 1865 ci dipinsero con colori così vivaci e tremendi.

E siccome la causa di questo stato di cose io l'attribuisco in parte alle circostanze straordinarie e ai troppo frequenti cambiamenti di ministri, e in parte l'attribuisco ancora al modo onde noi abbiamo voluto procedere nell'opera della nostra unificazione legislativa, invertendo cioè l'ordine logico e naturale, e antepoendo ciò che tiene piuttosto all'uniformità a quanto è essenziale all'unificazione; la riforma delle leggi esistenti al compimento della unificazione legislativa: così ora che stiamo per riprendere la falsa via, e ci occupiamo dell'ordinamento giudiziario, quando non è ancora compiuta l'unità giudiziaria e legislativa; il Senato mi perdonerà se ho creduto bene di cogliere quest'occasione, come feci sempre anche nell'altro ramo del Parlamento, onde insistere sopra questo punto, che uno dei personaggi più eminenti di questo Consesso, mancato ai vivi da un anno, soleva chiamare *il punto nero della nostra Legislazione.*

Che se, o Signori, le circostanze presenti non permettono, come io non credo, di risolvere ora la gravissima questione della pena di morte; perchè non lo diciamo francamente? Perchè non confessiamo anche l'errore che abbiamo più volte commesso, non cogliendo le occasioni propizie che si presentarono ripetutamente, e in particolar modo nella circostanza della unificazione legislativa del Veneto e di Roma? Il Parlamento italiano ha maravigliato il mondo colle grandi cose compiute in pochi anni e in mezzo a difficoltà che parevano insuperabili agli stessi patrioti più fidenti ed audaci. Esso può ben confessare i proprii errori senza tema di scapitare nella considerazione dei vicini o dei lontani, dei presenti o dei futuri; come ne scapiterà indubbiamente, il Parlamento nostro, se noi continueremo, ora colla nomina di una Commissione, ora colla votazione di un ordine del giorno, ora colla pubblicazione di una circolare, a coltivare illusioni, le quali non convengono davvero nè alla nostra serietà, nè al prestigio delle nostre istituzioni.

Ringrazio il Senato della lunganime benevolenza colla quale si è compiaciuto di ascoltare il mio troppo lungo discorso, e mi riservo di fare le mie proposte o prima che siano discussi gli articoli, o, se il Senato delibererà di passare alla discussione degli articoli, nel corso della discussione intorno ai medesimi.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore SIOTTO-PINTOR. Signori Senatori!

Io mi ho messo in animo quest'oggi di dimostrarvi in questa città, già sede augusta del diritto, come la legge che si discute e quell'altra alla quale si riferisce sieno, anziché ordinamento, disordinamento e sfasciamento della Magistratura. La parola è forte, e ne chiedo venia all'onorevole rappresentante del Ministro Guardasigilli. Ma aspetti un po' a sentire, e vedrà se io non la proverò. Onorevoli Senatori, da gran tempo non avete udita la mia voce, più rada la udrete da ora in poi: ond'io per questo solo titolo mi aspetto da voi, se non benevola, almeno cortese attenzione.

Nello svegliarsi di quel senso che si appella dignità umana, accanto alla voce *Statuto* suona quest'altra, *Magistratura*. Che significa ciò? Significa che la legge riconosce il diritto, il magistrato l'attua e lo guarentisce. Il grido di ogni rivoluzione fu sempre di *giù il Governo*. Mai non udimmo a gridare *giù la Magistratura*. Che vuol dire quest'altro? Vuol dire che il Governo è la forza del diritto, la Magistratura è la sapienza della ragione. Gli stadii della civiltà misurano gli ordini della Magistratura. Un popolo semi-selvaggio è tutto guerra, un popolo semi-civile è tutto amministrazione, un popolo civilissimo è tutto giustizia. Siamo un popolo civile noi? Ebbene! Cessati i *letti di giustizia*, spezzato lo scudiscio dell'arrogante Luigi XIV, provvediamo una buona volta al decoro della Magistratura la quale, notatelo bene sin d'ora, dopo Cicerone ha il dritto di possedere nel suo seno gli uomini più rilevati per altezza di carattere e per cittadini affetti.

Io non intendo una vera e propria Magistratura senza il concorso simultaneo delle condizioni che verrò partitamente, quantunque succintamente svolgendo. La prima condizione è la universalità del giudizio. Il magistrato giudica tutto e tutti. Nota di governi assoluti i tribunali eccezionali. Io non intesi mai, non intendo pure ora il contenzioso amministrativo.

Nata dalla rivoluzione francese, senza codice, senza procedura, la giustizia amministrativa è una dittatura permanente che lo Stato si riserva in tutti gli affari suoi.

Un capo di provincia scapestra; il magistrato non può intervenire. Postulato di governi intromettenti e insani, la giustizia amministrativa è indipendente dalla giustizia giudiziaria. Andate poi a cercare la libertà!

Andate a cercare il buon senso nei tribunali di Commercio, dove chi dice la sentenza è il Segretario e giudicano nell'appellazione Giudici esclusivamente togati. O torre l'appello, o levar via di mezzo i tribunali commerciali, o se ombra di senno ci rimane, rifare il Codice di procedura penale, ed estendere a tutti i cittadini lo iniquo privilegio dei mercadanti.

Io non vi parlerò dei giudici militari o come soglion dire *statari*, i quali giudicarono nel capo il maresciallo Ney, il principe Giovacchino e l'ammiraglio Caracciolo. Ma volete voi udire una curiosità da museo? Mandato a domicilio coatto il cittadino senza che vi intinga il dito mignolo la Magistratura! e in Governo costituzionale rabberciato a foggia di Magistratura Suprema il Consiglio di Stato!

In verità un Inglese del Regno Unito non ci intenderebbe. Quivi la Magistratura giudica l'amministrazione, giudica l'esercito. Soldato che obbedendo ai comandi del suo superiore, fosse anche il duce supremo, ha violata la legge, risponde al magistrato; maltrattato, vessato, oltraggiato, trova nel magistrato protezione e rifugio.

Meglio in America, dove la Corte suprema giudica le questioni tra l'assemblea e il suo presidente. Niente è posto in essere tra quei fieri repubblicani senza il decreto della Magistratura. Spettacolo singolare, lo Johnson accusato ma non giudicato, continua a fare il suo ufficio come se nulla fosse.

E qui? Qui in piena pace un Consiglio supremo di guerra. Quale sconcezza! Qui un sindachello di un comune rurale non può essere tratto a giudizio penale senza il beneplacito dei governanti. Quale impertinenza! Qui competenze giuridiche a un corpo d'uomini amovibili, al Consiglio di Stato. Quale assurdo! Qui disconosciuto il centro della giustizia universale, si rinnova a quando a quando l'esempio di quei due litiganti i quali combattettero settan-

tasette anni prima di conoscere il giudice a cui spettasse il giudizio!

La seconda condizione di vera e reale magistratura è il trattamento sufficiente, vorrei dire abbondevole, e soprattutto la considerazione del Governo.

Che è questa precedenza che voi date al Consiglio di Stato sopra i membri della Magistratura suprema? In reggimento assoluto s'intende; è l'albagia del Governo di voler soprastare a tutto e a tutti; in reggimento costituzionale non s'intende. Nobilissimo ufficio il giudicare, è il diritto di Dio e della sovranità. Ragionare potete, distruggere l'essenza delle cose non potete, e tanto soprasta a un consigliere di Stato il giudice, quanto dell'ufficio del consigliere è maggiore l'ufficio del giudicare. Ricordate l'antico proverbio *cedant arma togae*, ciò che vuol dire che la forza stessa, questa divinità di fatto della terra, deve stare a giustizia.

Ma non si ricordano in Italia qualche volta nemmeno gli assiomi. Vedemmo, non ha guari, un decreto cirimoniale che par proprio scritto ai tempi di Roberto re di Francia, dove nelle pubbliche solennità, nei solenni ricevimenti di Corte dassi il primo passo ai cavalieri così chiamati dell'Annunziata, indi ai presidenti delle assemblee legislative, appresso ai ministri con portafoglio, dappoi ai ministri di Stato, serbato quasi per grazia l'ultimo luogo al primo presidente della Cassazione Suprema. Vivo da dieci lustri nel pieno esercizio della mia ragione, e si vi dico che questi sono tempi aristocraticissimi, superbissimi!

Facciamo a intenderci. Io non voglio che ogni Pretore pigli mano agli alti ufficiali, ma voglio che il capo della Magistratura soprasti per onoranza e per grado a tutti gli alti dignitari dello Stato.

Mirabile a dirsi! i Governi assoluti onorano e rispettano la Magistratura più che non facciano i Governi così chiamati liberali, quasiché un segreto istinto li ammonisca che sopra la giustizia riposano i troni. Nella monarchia militare della Francia, gli uomini del re nei Parlamenti non sedevano, genuflessi parlavano. I duchi di Savoia, gli stessi re di Sardegna insino agli ultimi tempi ebbero il Grande Cancelliere: egli pigliava la mano persino alla regina. Ma oggi i cavalieri dell'Annunziata precedono i Presidenti delle assemblee legislative, precedono il capo della Magistratura, il primo

di coloro cui le sacre carte appellano *Dei della terra*, il che non fu mai detto di tutti i cavalieri del mondo.

Odo chi mi dice: i cavalieri dell'Annunziata sono cugini del Re. Ma bravi noi! Se essi sono cugini del Re, il capo della Magistratura ne dee essere come a dire il padre.

Deve egli dunque precedere i Presidenti del Senato e della Camera? Perché no? Anzi certamente sì. Nobilissimo ufficio il dar leggi. Ma chi fa parlare questi muti testimoni dell'umana sapienza? In Governo costituzionale il Re può sospendere le deliberazioni delle assemblee legislative; sospendere il corso di una sentenza, tranne il caso di grazia, non può. S'intende libertà senza Camere legislative, senza indipendenza di magistratura libertà non s'intende.

Dicono: la giustizia emana dal Re. Quale sproposito! la giustizia eterna dal Giudice eterno promana, e tanto è lungi che dal Re venga la giustizia, sebbene in suo nome si amministri, che egli non può nominare neppure un usciere di tribunale.

Questo alto concetto io mi formo della Magistratura. Quando l'egregio Emilio Ollivier si tolse in mano il portafoglio della giustizia, la Suprema Magistratura di Parigi andò in corpo a ossequiarlo. Vi andò di certo col cuore leggiero. È un'altra indegnità che la storia dovrà registrare.

Straparlano della Spagna coloro che non conoscono la Spagna. Mirate il Grande Giustiziere di Aragona, suddito a Re assoluto, in ogni ragione di giustizia superiore al Re. Vedete il nuovo Sovrano inginocchiato col capo scoperto al piede dell'alto seggio giurare la Costituzione, e compiuto l'atto, leggerglisi in alta voce la formola degli Stati Generali dicente: Noi che possiamo quanto voi e più di voi, vi abbiamo eletto nostro Re e Signore, con patto di serbare i nostri diritti e la nostra libertà; se no, no. *Nosotros que podemos quanto vos y mas que vos, os hemos elegido nuestro rey y señor, con convenio de guardar nuestros derechos y nuestra libertad; si no, no.*

Io non so se e quanto vadano a sangue di molti tra voi queste mie considerazioni. In fatto di dignità intuisco, non ragiono, affermo, non disputo.

La terza condizione è la perpetuità dell'ufficio, vale a dire il diritto di perpetuarsi da sé. Ciò tocca al sistema delle elezioni. Molti vorrebbero

introdurre nelle elezioni dei magistrati il Foro, le università, le provincie. Signori no. Potere che non si perpetua da sè non è potere. Perché non potrebbe, perchè non dovrebbe il Governo nominare gli uomini proposti dalla Magistratura? Tale è il sistema spagnuolo, serbato più o meno religiosamente nell'isola di Sardegna insino a quando, sopraggiunto quasi improvvisamente l'anno 1848, in quella guisa che Tiberio trasferì i comizi dalla piazza al Senato, quel diritto si concentrò nei capi della Magistratura, chiamati il primo presidente e il procuratore generale. Certamente la Sardegna, come tutte le altre parti dello Stato, guadagnò in fatto di libertà; ma per ciò che s'appartiene alla indipendenza della Magistratura, grandemente vi perdetteste, e scambiò come suol dirsi l'occhio colla coda.

La quarta condizione è quella che io chiamo *esclusività*, parola che condanna la inframmettezza governativa. Assurdo un Ministero pubblico agente del Governo nei tribunali. È il potere esecutivo il quale, schernendo lo Statuto, mette guarnigione nelle sedi della Giustizia. In Inghilterra un potere esecutivo armato delle folgori della legge si terrebbe una minaccia alla libertà, tra noi è un grande ufficio di polizia. Mirabile differenza di popoli e di governi! In Francia per mezzo del Ministero pubblico il governo si ficca nelle aule della Magistratura, in Inghilterra la Magistratura per mezzo del Guardasigilli s'insinua tra costa e costa del potere esecutivo.

Da ultimo condizione essenziale della Magistratura è la indipendenza che noi sogliamo principalmente indicare col nome di inamovibilità. Essenziale dico, avvegnachè potere che non è inamovibile non è potere. Ben si può dare a qualche altro ordine di cittadini, come a dire agli insegnanti, ma non entra nella congegna del sistema costituzionale, conciossiachè il sacerdozio dell'insegnare sia facoltà, libertà, ma non potere.

Ci vengono tuttodi dicendo che la inamovibilità non è immobilità. Sottili distinzioni, vietati sofismi. Eppure mentre la leale e generosa nazione spagnuola, alla quale mi glorio di appartenere per origine, domanda e ottiene l'indipendenza della sua Magistratura, il Senato di Bukarest con voti 23 contro 21 la rifiuta. Eppure un liberale alla francese, Victor Hugo, tra gli ostacoli che pone alla libertà. l'ammini-

strazione, il clero, l'esercito, questo altro pone, l'indipendenza della Magistratura! Ricordo di avere letto nei libri di G. G. Rousseau questo bellissimo epifonema: *uomini, siate umani*. Siami lecito di dire alla mia volta: vantatori di libertà, siate liberali!

Pazienza gli strani, ma a sentire una parte della stampa nazionale, egli sembra che colla indipendenza della Magistratura debba pure arrivare il finimondo. E se fossimo ai tempi nei quali il Ministero del dilettissimo amico mio Urbano Rattazzi dayà all'articolo dello Statuto quella stretta interpretazione, pur pure! Ma oggi!... Su via volete o no Magistratura? Non hanno memoria, o l'hanno soltanto infedele. Dimenticano fatti recenti quando un governo riprovato dalla nazione forniva le ultime sue imprese, assidendosi senza toga, come senza coscienza, nel santuario della giustizia!... Non insisto nel penoso tema, non forse mi cadano dal labbro parole gravi, offendevoli.

Giovanni Maria Lampredi insegna che il diritto di promozione è un diritto imperfetto. Io affermo che se non vi fosse un diritto perfetto pei magistrati, converrebbe inventarlo. Discutendosi nei Consigli del Re di Francia della promozione ad alcuni alti posti dell'esercito, il conte di Artois esci a dire che spetta al Re di dispensare le grazie; e il Saint Priest a lui: Monsignore, i posti non sono grazie. No, signori Senatori, i posti della Magistratura non sono grazie.

Tra i due metodi di promozione, gli esami e l'anzianità, i due più coscienziosi scrittori di questa materia, l'onorevole Senatore Musio e l'illustre Giovanni Carcano di Milano, opinano che minori inconvenienti presenta il sistema dell'anzianità nuda e cruda. Duolmi che io mi debba in questa parte scostare dalla loro opinione. A me piace il sistema inglese, di giudici non promovibili. Sono nel Regno Unito tre Corti, ognuna di cinque giudici, sono giudici di Contea equivalenti su giù ai nostri giudici di tribunale. Tutti sono retribuiti profumatamente. I giudici di Contea pigliano da L. 30000 a L. 37500. Ma niuno può ricevere favori, niuno riceve grazie dalla Corona, non promozioni, non ordini cavallereschi, non nessuna guisa di distinzioni, e solo per titolo d'anzianità può ognuno diventare Presidente del Corpo al quale appartiene. Cotale è il sistema inglese. Nostro sistema è l'arbitrio!

In conclusione mancando fra noi le cinque condizioni essenziali e principalissime della Magistratura, abbiamo noi una Magistratura? Sì, l'abbiamo, ma una Magistratura ufficiale, una Magistratura alla francese, abbiamo noi buone scimmie. Una Magistratura impropria, un simulacro di Magistratura v'è, una Magistratura vera, propria, reale, statutaria, una Magistratura *potere* non v'è. *Potere!* Fa ridere. Di qua il Ministero pubblico, promesse, crocioni, promozioni; di là il Guardasigilli, disprezzi, minacce, traslocazioni. Oh di cattivo gusto terribile ironia!

Invero, del presente ordinamento, fratello germano del francese, potrei lungamente scorrere gli effetti, potrei in largo pelago pescare fatti moltissimi. Ma io tralascio volentieri di ciò fare, non forse paia a taluno o anche a molti di voi che io voglia mettere innanzi questioni personali. Basti che tale è oggi presidente di sezione di una Corte d'Appello, che pure secondo le leggi presenti potrebbe essere appena giudice di tribunale. Occorre piuttosto di vedere i moventi pei quali si creano o non si creano, si promovono o non si promovono i magistrati.

Il primo movente sono le simpatie o le antipatie. Vedeste mai, o Signori, caratteri deboli, fluttuanti, liscianti, accomodanti i quali hanno flessibili i nodi della schiena? Pensate se non si solleva per essi il velo del tempio! Un Consigliere d'Appello, sperto più di scaltrimenti che di scienza, si fa presentare al Guardasigilli dal nuovo Capo della provincia onde il Ministro è nativo. Egli è creato la domane Consigliere di Cassazione. A chi chiedeva ragione di quel fatto rispondeva il Ministro: ma non sapete? un bravo uomo è egli. E l'altro a lui: ma allora chiamate alla Cassazione i quattro quinti dei pretori i quali sono tutti buoni anzi buonissimi! Il Guardasigilli era un avvocato.

Sapete voi perchè quella zucca vòta mette piede innanzi piede calcando, come direbbe Dante, *le teste dei fratei miseri lassi*? Egli accompagnò a Palermo il Segretario generale. Quell'altro che, civetta essendo, come aquila vola, fu il fido Acàte del Ministro peregrinante a Napoli. Fortunato mortale il terzo riceve tre promozioni entro l'anno, e sale presto alla cima egli naturato a fare il servizio della zavorra. Era un avvocato il Guardasigilli.

Vi ha invece un uomo sulla cui fronte leggonsi scritte a grandi caratteri quelle parole

nescius flecti, ovvero queste altre: *flectar non frangar*? Tristo governo che se ne fa!

Il secondo movente è il timore. Un capo-popolo, buona mente, cuore ferrato, riesce a far eleggere Deputato un uomo il quale poco dopo diventa Ministro. Domanda egli il premio, esita l'altro. Ma il capo-popolo era possessore di segreti, sapeva per di più benissimo il proverbio italiano: *chi la dura, la vince*. La durò, la vinse. Fu creato di sbalzo Consigliere d'appello. Messo alla presidenza dei dibattimenti, confessò di non avere mai aperto il Codice di procedura penale, e un benevolo collega dettò per lui, durante sei mesi, le sentenze. Era avvocato il Guardasigilli.

Il terzo movente è la vendetta. Un commissario regio, un di quei fini i quali sotto il nome di pieni poteri fanno tutto che vogliono sopra la legge, contro la legge, argomentandosi di mettere in istato d'assedio una grande città, volle avere il parere di un altissimo magistrato. Quest'ultimo essendo di contrario avviso, si udì a dire: ma non sapete? io posso farlo. E se voi, rispose l'altro, potete farlo, fatelo, ma posto che mi domandate consiglio, io debbo e voglio darlovi consciencioso. Ebbene, o Signori, l'altissimo magistrato fu poco dopo tramutato dal caldo soffocante alla temperatura mediana, da questa alla ghiacciaia. Il Guardasigilli era un avvocato.

E che più dirò? per pervenire a una ultima ingiustizia dieci intermedie se ne fanno. Perciò lasciato in secco il Nestore della Magistratura, del quale si poteva dire: *tanto homini nullum par elogium*. Perciò con dotto e letteratissimo uomo violata persino la legge della cortesia.

Ma è tempo che si tocchi per sommi capi e a grandi tratti delle cagioni di tanto guaio, delle quali due collettive e tre vorrei piuttosto chiamare personali.

Vi ha in Italia un rilassamento morale per effetto di quelle associazioni che noi italiani *consorterie, camarille* appellano li spagnuoli. Uditene definizione adeguata. Sono società più o meno segrete di mutua ammirazione e protezione, d'uomini o piuttosto di serpenti, i quali strisciando e sibilando s'infiltrano per ogni dove nello intento d'imporsi ai governi, rubare gli uffici, truffare le onorificenze. Avete qui il genere e la differenza specifica, quello che sono, quello che fanno, lo scopo, gli effetti. Delle quali uno scrittore notissimo scrive: « Que-

sti sono vituperi nei lor conviti, pascendo sè medesimi senza riverenza (vuol dire senza timore), nuvole senz'acqua sospinte qua e là dai venti, alberi appassiti, infruttuosi, due volte morti, da diradicarsi, fiere onde del mare spumanti la lor bruttura, stelle erranti alle quali procella di tenebre è serbata in eterno. *Hi sunt in epulis suis maculae convivantes sine timore, semetipsos pascentes, nubes sine aqua quae a ventis circumferuntur, arbores autumnales, infructuosae, bis mortuae, eradicaetae, fluctus feri maris despumantes suas confusiones, sidera errantia quibus procella tenebrarum serbata est in aeternum.* Questi sono mormoratori querimoniosi secondo lor concupiscenze camminanti nella empietà, e la bocca loro sputa superbia, ammiratori di certe persone per interesse. *Hi sunt murruratores querulosi secundum sua desideria ambulantes in impietatibus, et os eorum loquitur superba, mirantes personas quaestus causa.* Questi sono coloro che fanno separazione, animali, non aventi spirito. *Hi sunt qui segregant semetipsos, animales, spiritum non habentes.* Lo scrittore che vi ho citato è del secolo primo del cristianesimo. Voi vedete che non manca alla gloria delle camarille nemmeno il prestigio del tempo!

Sono eile molte? Scriveva san Gerolamo che la domane del Concilio di Sardica il mondo cristiano si svegliò meravigliato di essere ariano. Tempo verrà, e non mi par troppo lontano, che l'Italia si sveglierà meravigliata di trovarsi stretta e schiacciata tra le braccia delle sue camarille.

Come i primitivi cristiani invasero la reggia e l'altare e la milizia e il municipio e i tribunali e le scuole, così elle. Questa sola differenza vi ha che mentre il cristianesimo primitivo accoglieva in sè quanto vi è di nobile, di alto, di grande, di generoso nell'umana natura, accolgono le camarille quanto v'è di più basso, di più vile, di più schifoso, di più abietto. La penisola n'è piena, ne riboccano le isole maggiori e minori, ogni città è una camarilla, una camarilla ogni tetto. Vi ha tale città della quale si può dire: la città è la camarilla; e vi ha tale camarilla, della quale si può dire: la camarilla è la città. In somma dove sono tre uomini, quivi sono quattro camarille.

Il qual seme in ogni orto si appicca, ma io non so per quale strana fatalità quivi appunto si abbarbica meglio d'onde dovrebbe essere più

lontano. In tanta corruzione di costumi, in tanto distemperamento di idee, conforto grande era alla cittadinanza la giustizia del Ministro della giustizia. Ma non si tosto collo ampliarsi dello Stato pigliò larghe proporzioni la insanabile piaga ufficiocratica, che i ministri, accalappiati in una rete della quale mal sapevano scernere le maglie e gli aggiramenti tortuosi, si palesarono forti al male, disadatti al bene, e per ogni verso impotenti.

La seconda cagione collettiva è l'invasione avvocatesca. Un uomo che non fu mai e non è magistrato dovrà egli essere capo della Magistratura? Vi pare! Uomo politico il Guardasigilli come può e dee esserlo un Ministro dell'interno o degli affari esteri? Vi pare! Ma perciocchè la questione sarebbe troppo lunga, e poichè confido che altri dopo di me ne dirà, io di buon grado me ne passo, e vengo a dire alcun che delle cagioni che ho chiamate individuali.

Non parlo in aria, o Signori; il Ministero pubblico, i primi presidenti, non dico tutti, i Guardasigilli, tre rami di un albero avvelenato, dalle confluenti acque delle camarille allagati piuttosto che fecondati. L'albero buono fa buoni frutti. Sgorga ella forse da una medesima fonte l'acqua dolce e l'amara? *Numquid fons de eodem foramine emanat dulcem et amaram aquam?* Può egli forse il fico fare uva o la vite fichi? *Numquid potest ficus uvas facere, aut vitis ficos?* Così una fonte non può nel medesimo tempo emanare acqua dolce ed amara, *Sic neque salsa dulcem potest facere aquam.*

Grazia o disgrazia del Pubblico Ministero la buona o rea sorte della Magistratura inferiore, qualche volta della superiore. Un presidente inizia i dibattimenti con questa formola da ottentotto: *Ehi birbante, ti piacerà di fare l'assassino, neh? aspetta, aspetta che ora ti serviremo.* Quel presidente fu l'un dei meglio favoriti, e il Guardasigilli, ci s'intende, era un avvocato.

Un sostituto del procuratore generale insulta in pubblica udienza il presidente. Egli ne è rimeditato con residenza migliore. Il Guardasigilli era avvocato.

Due opinioni aveva un Consigliere d'appello in una medesima questione. Con un sostituto procuratore generale diceva sì, col l'altro diceva no. Il sostituto del sì era un consanguineo del Guardasigilli, e il Guardasigilli era un avvocato.

Se io ora vi chiedessi che sia o che possa essere un primo presidente, voi dovrete rispondere che egli è, o che può essere un sultano togato. Un cotale diceva: Io sono lo Stato. Vi ha ancora di presente chi ci dice: io sono la Chiesa. Il democratico sfogato il quale predica nel crocicchio o nella piazza alle stupide moltitudini dice modestamente di sé: io sono il Popolo. Questi al quale alludo dice: io sono la Magistratura.

Occhi rossi, testa china, sguardo cagnesco, brontola e sgrida chiunque non gli va ai versi, minaccia le destituzioni in massa. Ammirate modi di magistrato di Governo costituzionale. Siede la Corte, siedono i giurati. Incomincia tardi la seduta, colpa il fisco che indugia. Quando ecco con grande fragore aprirsi la porta principale dell'aula. È il primo presidente il quale con calcato in testa il cappello, con stretto in mano il bastone che brandisce, venuto nel bel mezzo della sala urla: Come la volete intendere? È questa l'ora d'incominciare i dibattimenti? Si alzano come un solo uomo i giurati e domandano atto dell'oltraggio. Ma cuore di coniglio aveva quel presidente. Altri ne scrisse al Guardasigilli, e si ne rise! Il Guardasigilli era un avvocato.

Del quale Guardasigilli voglio ora dire alquante altre parole, di volo toccando l'arbitrio dell'ordinamento, la intromissione nell'andatura dei giudici, la superbia della maggioranza.

Un giovane Guardasigilli intrude di suo arbitrio in un cantuccio del bilancio gli avvocati generali sconosciuti alla legge. La Camera cancella la spesa, e fa benissimo; mantiene il titolo pomposo, e fa, a mio credere, malissimo. Quel giovine Guardasigilli era un avvocato.

Un uomo di fama perduta, ricco d'intrighi e di moneta, dopo due sentenze di Corti di Cassazione che lo dichiarano inspicatamente calunniatore e truffatore con falso trova modo di far nominare un'altra Cassazione, quella meno che avrebbe dovuto essere chiamata. La quale argomenta sopra le argomentazioni, ragiona sopra i ragionamenti, disputa sopra le dispute, e cassa le cassazioni! Era anche questa volta un avvocato il Guardasigilli.

Si annunzia lo arrivo di un personaggio. Il primo presidente si alza, si alzano i membri della Corte. Voi credete che venga la delizia d'Italia, il nostro amatissimo principe Vittorio Ema-

nuele II? O alcuno almeno degli augusti suoi Figli! No, egli è l'ex-Guardasigilli di ieri l'altro il quale viene a disputare una causa. Sentenza ha favorevole, e dobbiamo avere per certo che egli ha per sé la ragione. Ma quando io veggo per così piccola cagione levarsi in piede una intiera Magistratura, e massime la suprema, allora io dispero della perfettibilità della natura umana!

Ma volete voi sapere la cagione delle cagioni?

« Ecco la fiera con la coda aguzza
Che passa i monti e rompe muri ed armi,
Ecco colei che tutto il mondo appuzza ».

Lasciatelo passare, o Signori, egli è il Segretario Generale. (*ilarità*)

Tutto Ministro, più che ministro, egli ha in mano il capo delle suste, quando non le maneggi dietro le quinte, egli è più del Re, onnipotente a un tempo e irrispondevole. E se non fosse savoroso quel cibo, non molti lo appetirebbono. Le cose sin qui narrate fecero eglino i ministri? No in gran parte. Poveri Guardasigilli! Gente buona i Guardasigilli, buona gente tutti. Errarono come cavallo generoso, che per non sentire richiamo di freno scaraventa nella fossa se e il cavaliere. (*ilarità*) Fecero ingiustizia, non la vollero, e serbarono costanti il proposito della giustizia, tal che di essi possa dirsi quello che scrive il Puffendorf, uomo giusto essere colui che fa le cose giuste per ossequio alla legge, le ingiuste per errore di mente o per fiacchezza di carattere, là dove uomo ingiusto è colui che fa le cose giuste per timore della legge, le ingiuste per nequità d'animo. Alla quale sentenza precludendo Plinio scriveva: molte laudabili cose anche i malvagi fanno, ma niuno è da lodarsi che ottimo non sia. *Laudabilia multa etiam mali faciunt; optimus qui non sit laudari nemo potest.*

Libro suggellato, e tuttavia chiave che apre ogni segreto è il Segretario generale. Se voi vediate salire in alto un uomo mediocrissimo, con scritte in sulla fronte le tre parole famose del famosissimo duce romano, e voi dite subito ch'egli è carne e pelle e ossa del Segretario generale. Insegnano i teologi che ogni cosa riesce al volere della prima cagione per le cause secondarie, o necessarie o libere. Se vi piace di sapere come ciò sia, interrogatene il Segretario generale. Affibbiano a S. Agostino un detto spropositato: se tu non se' predestinato, fa che

tu lo sii. *Si non es praedestinatus, fac ut praedestineris.* I Segretarii generali ci palesano che se il Santo Padre non lo ha detto, ben lo poteva dire.

Pensate se non provvede alla salvazione dell'anima propria colui che salva le altrui! No, dei Segretari generali non si può dire quello che empicamente fu detto del Redentore dell'Universo: gli altri fece salvi, e sè medesimo salvare non può. *Alios salvos fecit, seipsum autem salvum facere non potest.* Narrasi di un di costoro, il quale, contendendosi acutamente fra tre magistrati meritissimi il diritto a una pensione mauriziana, dopo di avere molto pensato e ripensato, meditato e rimeditato, tagliò il nodo gordiano agghiudicandola a se stesso. (*Ilarità*)

Quando era virtù il pudore, i Segretari generali erano soddisfatti a mantenere la propria anzianità, e non sognavano nemmeno d'intraversare la via a' loro colleghi. Ma oggi dal giorno primo in che altri sale in quella qualità il primo gradino della scala ministeriale, voi potete essere certi che egli soprasterà tra poco alla *plebe* de' magistrati. Se fosse lecito le cose piccole alle grandissime paragonare, io direi che un Segretario generale, il quale, dopo di avere sgovernato la Magistratura smette lo ufficio, pure rimanendo nel Corpo da lui calpesto, mi ritrae l'immagine di Silla in decimillesimo. (*Ilarità*)

A questo punto io vi domando di nuovo: ci è egli in Italia una Magistratura? Giacomo I della petulante stirpe de' Tudor faceva giurare in ginocchio i giudici di giudicare secondo il suo buon volere. Il duca di Buckingham dettava le sentenze al Gran Cancelliere Bacone, a quel Bacone dico, il quale nè coll'altezza della mente nè colle celebratissime opere sue poté rifare la fama perduta. E noi? Ecco. Gli ufficiali di polizia invigilano la vita privata e pubblica de' giudici i quali debbono giudicarli. Un Capo di provincia nuovamente eletto patteggia l'allontanamento di due o tre Magistrati. Che più? i Capi di Divisione fanno e disfanno i primi presidenti! Si parla tuttodi di libertà e di Magistratura. Oh! lasciatemelo dire, la libertà è un mito, la Magistratura è una illusione!

E acciò che non mi diciate: voi esponete i danni, non ci proponete i rimedi, eccomi a soddisfarvi.

Primamente, date al magistrato tutto quello che è sostanza ed essenza della Magistratura,

vale a dire (io vo'ricordarlo per la terza volta) la universalità del giudizio, la dignità personale, la perpetuità dell'ufficio, la immunità da ogni ingerenza governativa, la sicurezza.

Secondamente, riformate il Ministero Pubblico del quale viziosa è la origine. Un agente del governo presso il tribunale è istituzione logica ne' governi assoluti, in governo statutario è una nauseante contraddizione. Riformate il Ministero pubblico del quale sbagliata è la missione. Che ha esso a fare ne' litigi privati? O a che pro sta egli negli infimi gradi della giurisdizione? Riformate il Ministero pubblico del quale falsato è il concetto. E qui accenno alle curiose *linee parallele*, agli strabalzi sragionati e repentini, alle attitudini diverse fuse in una come i metalli, agli spropositi marchiani commendati e predicati siccome il distillato della umana sapienza. Riformate il Ministero pubblico del quale ingigantita soprammodo è l'importanza. - Sia grande chi insta, grande chi richiede, grande chi consiglia, ma sia più grande colui che giudica. Riformate il Ministero pubblico del quale è disconosciuta la natura e l'entità. Angelo custode della società, non già del Governo, sia egli libero, indipendente, inamovibile, vero e perfetto magistrato.

Terziamente, abolite il Guardasigilli (*si ride*). Io sono lieto che il Senato rida, ricordando che è propria dell'umana natura la virtù risiva. Ma quando io abbia dichiarato in quale senso io proponga siffatta abolizione, io sto certo che ognuno cesserà di ridere e piglierà la proposta sul serio. Abolite dunque, io lo ripeto, il Guardasigilli, e mandate colle gambe in aria il Segretario generale (*Ilarità*). In Inghilterra non v'è Guardasigilli; il lord Cancelliere è il primo magistrato, membro del Consiglio privato, membro del Ministero, Presidente dell'Alta Camera, se anche non Pari, il primissimo personaggio dello Stato. Se altro non fosse, noi abbiamo davanti l'antico proverbio: le carni putride col ferro e col fuoco si sanano. *Putridae carnes ferro curantur et cauterio.* Se la Magistratura deve essere un *Potere* dello Stato, se non ha da essere un inganno lo Statuto, assolutamente, manifestamente, indeclinabilmente dal solo suo Capo naturale e non da altri veruno dipendere dovrà.

Paradossi. Si per chi pensa che perciò che si usano in Francia si debbano pure in Italia adoperare gli occhiali verdi (*Ilarità*). Ma l'In-

ghilterra positivissima non è un paradosso, non sono un paradosso gli Stati Uniti d'America.

Discuteste lungamente: Cassazione o Terza Istanza? Se io avessi presa parte alle vostre discussioni, avrei risposto: nè l'una nè l'altra. Or bene, pende la questione davanti alla Camera elettiva. Quale vi prevarrà dei sistemi? Se la Cassazione, il primo presidente di quella Suprema Magistratura dovrà essere di diritto il Guardasigilli. Se la Terza Istanza, il più anziano di quei primi presidenti. Questa è libertà, questa è dignità, questa è indipendenza della Magistratura!

Pensateci seriamente, o Signori. L'ultimo atto di Dio, in che si riassume moralmente tutto il creato, non sarà già un atto d'amministrazione nè di guerra, ma sarà un atto di giustizia o vogliam dire di sapienza, quando ogni cosa visibile trasformata o finita, farà giudizio delle nazioni della terra. E voi sottoponete, legati mani e piedi, al capriccio di pochi uomini i vostri giudici, e liberi vi chiamate o italiani?

Perdoni l'onorevolissimo Guardasigilli, ma io direi di questa sua legge *una litura expungi debere*. Accetti egli la discussione sopra i principii fondamentali posti negli *Studi* del dolcissimo amico mio Senatore Musio, il quale, escito di Magistratura con fama serena di sapienza e di probità intemerata, questo solo vi chiede, che cioè dopo di avere in Italia rafferma la giustizia della libertà, vogliate ora rafferma per corona dell'edificio la libertà della giustizia. (*Segni di adesione*)

Signori, sbattuta dalle onde dell'arbitrio è la Magistratura. Io chiederò al duce dell'esercito se spada abbia bene affilata per trafiggere all'uopo i nemici della patria. Ma dirò al Guardasigilli, chiunque esso sia: fatemi un po' vedere ambe le mani, non forse abbiate due bilance. Non sapete? la stadera fraudolenta è abominazione dinanzi il Signore. *Statera dolosa abominatio est apud Dominum*. Non sapete? Peso e peso, misura e misura, l'una e l'altra cosa è abbominevole davanti a Dio. *Pondus et pondus, mensura et mensura, utrumque abominabile est apud Deum*.

Ingannata è la nazione. Già bastava agli italiani il confidare nella virtù comune, ora nessuno può avere fiducia fuorchè nell'eroismo dei suoi giudici. Demmo, è vero, all'Italia il famoso palladio. Ah il palladio! io pensava che il pal-

ladio della libertà fosse l'indipendenza della Magistratura!

Capovolto è lo Statuto. Che fu essa la indipendenza della Magistratura dal 1848 insino al dì presente? Un sogno quinquilustre. Che sarà d'ora in poi? una cuculatura. Francamente, altamente lo dico: gli altri due Poteri dello Stato, per questo riguardo, sono in violazione permanente dello Statuto.

A dir tutto in una sola parola, *absit verbo injuria*, ottimo è il Guardasigilli presente per le sue virtù personali di mente e di cuore, ma cattiva è la legge che ci sta dinanzi.

Egli parmi qui di udire moltissimi tra voi: Storia dolorosa e vergognevole ci avete narrata. Che dirà l'Italia? che dirà l'Europa? Rispondo col Cristo: Bisogna che vengano gli scandali. *Necesse est ut scandala veniant*. Rispondo col grande Apostolo: necessità è che sorgano le eresie affinché sieno manifesti quelli che sono travoi, provati: *Oportet et hereses esse, ut qui probati sunt manifesti fiant in vobis*. Rispondo con san Gregorio Magno: minor male è che nasca lo scandalo, che non sia lo abbandono della verità. *Melius est ut scandalum oriatur, quam ut veritas relinquatur*.

E per fermo, o Signori, un popolo che tollerasse in silenzio di tal fatta brutture non sarebbe già un popolo, sarebbe una mandria di pecore!

Scrive Pietro Di Blois, due essere le cose per le quali conviene resistere e combattere insino a morte, la giustizia e la libertà. La giustizia, dolcissimo nome. Ebbene, i magistrati che rendono giustizia invocano in alte grida la giustizia. La libertà. Affermano che la libertà dei partiti è mezza libertà. Io penso sia negazione di libertà quando essa riesca alla morte della giustizia. Ricordiamo il detto nobilissimo di Demostene, che cioè niuna tiranide mai non riesci a soggiogare un popolo se prima non oppressò i tribunali.

E ora, volgendo al termine il mio discorso e prima che io, permettendolo voi, rivolga l'ultima mia parola alla Magistratura, alla quale mi legano le dolci consuetudini della vita, le care rimembranze, mi lega un sentimento profondo della più affettuosa riverenza, licenziate mi a fare una protestazione. Se alcuno tra voi dicesse per la quarantesima volta: il Senatore Siotto-Pintòr usa troppo largamente la facoltà di parlare, io risponderei con uomo commen-

datissimo, il Presidente Luigi Tiragallo, che giunto che altri sia a una certa età, non solo ha il diritto, ma ha il debito di dire la verità, acciò che non gli manchi il tempo di dirla, risponderai col visconte di Montalembert che porto con orgoglio il giogo della verità, nè altro mai ne ho portato, nè altro ne porterò mai. (*Segni di adesione*)

E tu, o Magistratura italiana, che, rimota dagli studi di parte, ti facesti tanto onestissima fama, tu ragione e mente d'ogni morale governo, tu luce e guida de' popoli, erede di onorande tradizioni, salve! Se nella nequizia de' tempi non vanno al tutto perduti i costumi, a te si debbe principalmente. Se agli scaltrimenti d'uomini sleali sopravvive lo spirito nazionale, ne se' cagione tu sola. Se vôte caggiono a terra le insidie de' nemici interni, in te si spezzano i dardi avvelenati quasi in muro di bronzo che non crolla per soffiare di venti. E veramente quale fu mai fermezza che s'eguagliasse a quella tua? Quando la civiltà ci sopraggiunse di corsa, tu vedesti con gioia secreta, e tuttavia con sembianza impassibile, mutate in meglio le forme di politico reggimento. Quando la superbia democratica decretò la infallibilità del popolo e il cieco e passionato giudizio del cuore, tu temperasti colla tua saviezza questo estremo delirio dell'intelletto umano. Quando un governo insipiente e codardo sforzò le porte del tempio e ispirando consigli feroci si assise con boria ne' seggi del civile sacerdozio, tu non piegasti a destra nè a sinistra, e desti esempio singolare di fatti fortissimi, di magnanimi ardimenti. Quando l'ebbrezza d'un insano orgoglio percosse ne' diritti del cittadino, e tu fortificata nel Signore e nella virtù della sua possanza, rivestita tutta l'armatura di Dio, cinta di verità intorno a' lombi e stretta dentro all'usbergo della tua coscienza, dato di piglio al cimiero della salute, alla spada della verità, allo scudo della fede nelle patrie istituzioni, combattesti, ritta in piedi, nel giorno cattivo, tutelando la libertà e insegnando a' Grandi del secolo che v'è un potere soprastante a tutti, il potere della legge. Salve o tu gloria del presente, speranza dell'avvenire, sola tu degna di giudicare il popolo più giuridico del mondo e di aprire il profondo mistero della giustizia alla nobilissima Italia nostra. O fortunata quando, veggendoti a pronunziare gli ispirati oracoli tuoi, s'inchinerà a te riverente ogni più superba altezza! O fortu-

nata quando colle leggi e per le leggi governerai tu sola! Il Magnanimo Carlo Alberto aspettò fidente la stella d'Italia. La stella d'Italia sei tu, o primissima tra tutte le Magistrature!

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Castelli, se il Senatore Musio non intende riprendere oggi il suo turno.

Senatore MUSIO. Se l'onorevole Senatore Castelli termina il suo discorso oggi, io preferisco parlare nella seduta di domani, epperò se il signor Presidente crede di accordar la parola all'onorevole Senatore Castelli E., io glie la cedo.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Castelli E.

Senatore CASTELLI E. Se è una concessione che si voglia fare a me, io l'accetto ma non intendo reclamare.

Senatore MUSIO. Oggi veramente non sarei in grado di parlare.

Senatore CASTELLI E. Signori Senatori.

L'importanza, a parer mio, grandissima dello schema di legge che l'onorevole Ministro Guardasigilli, che mi duole non vedere al suo seggio, nella costante sua sollecitudine pel migliore andamento dell'amministrazione della giustizia e nell'interesse individuale del personale giudiziario, sottopone alle nostre deliberazioni col modesto titolo di *modificazioni all'ordinamento giudiziario*, mi consiglia a presentarvi, onorandi Colleghi, prima che s'intraprenda la discussione parziale del progetto, una serie di considerazioni generali, per le quali mi lusingo di riuscire a persuadervi, che non altrimenti si raggiungerà il commendevole intento propostosi, come dianzi accennai, dall'onorevole Ministro, se non coll'introdurvi parecchie rilevanti modificazioni e aggiunte, che verrò a suo tempo man mano proponendo in forma di altrettanti emendamenti, col proposito unico, non di oppugnare le legge, della quale dichiaro fin d'ora riconoscere i pregi, ma di agevolarne e renderne più fruttuosa l'adozione.

Nel compiere il divisato esame, cui, nella mia qualità di Magistrato, stimo positivo dover mio di addivenire, mi sarà forza scendere a parziali critiche del progetto: ma, siano o no esse approvate dal Senato, l'onorevole Guardasigilli non vorrà perciò credere meno ai sentimenti di altissima stima che professo all'eminentemente sua persona.

Ho già accennato che il progetto in discussione s'intitola *modestamente*: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario »; ma in verità avrei detto meglio *incompletamente*. In esso infatti le modificazioni all'ordinamento giudiziario che sono proposte nel primo Titolo, non ne costituiscono che una parte e neppure la più importante, in confronto delle modificazioni ai codici di procedura civile e penale, e della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, proposte nei seguenti due Titoli. Ma basti di ciò, e veniamo senza più ad un breve esame delle singole parti del progetto.

Nel primo Titolo adunque, sono proposte parecchie modificazioni all'ordinamento giudiziario, e sono di due specie: le une concernono sostanzialmente le condizioni di ammissione e il tirocinio per le varie funzioni giudiziarie: le altre mirano a far migliore la condizione economica di una interessante categoria di funzionari, vale a dire de' Pretori. Delle modificazioni relative alle condizioni di ammissione e al tirocinio per le varie funzioni giudiziarie, mi riservo a far parola, ove occorra, nella discussione degli articoli; chiamerò per ora invece l'attenzione del Senato su quelle che hanno relazione agli stipendi e alle indennità di alloggio.

Già da gran tempo la pubblica opinione e il Parlamento avevano riconosciuto ed espresso l'urgente bisogno di migliorare la condizione finanziaria della generalità dei pubblici funzionari, la quale, e per l'ognora crescente caro dei viveri e degli affitti, e pel progressivo allargarsi delle imposte di ogni maniera, si è fatta man mano più miserevole e, dicasi pure, intollerabile: nè il Governo si è in massima mostrato alieno dall'entrare nella reclamata via di miglioramenti, subordinandone però sempre l'attuazione ad un tempo indeterminato, a cagione delle non prospere condizioni della pubblica finanza.

Se non che nell'ordine giudiziario, la scarsità degli stipendi, alienando la gioventù dallo intraprendere una carriera così poco promettente, si cominciò a sperimentare il sempre decrescente numero degli aspiranti ad essa, tanto che presentemente non poche giudicature mandamentali sono prive di Pretore per mancanza di soggetti che vogliano accettarne l'ufficio. La quale intollerabile condizione di cose indusse finalmente il Governo a troncare gli indugi, e fu cagione che l'ono-

revole Ministro Guardasigilli avvisasse a farla cessare col proporci di elevare gli stipendi, e di provvedere all'alloggio di questa modesta ma importantissima categoria di funzionari giudiziari; ed è da dargliene lode grandissima, perchè, se la proposta migliorativa venga adottata, si ha fondamento a sperare, che la lamentata ritrosia a intraprendere la carriera della magistratura, non avrà più in breve a deplorarsi.

Ma ha esso ben riflettuto l'onorevole Ministro, se per avventura mentre provvedeva acciamente a cessare un male, un altro non meno grave non sarà a temersi, quando il suo disegno di legge venga nei propositi limiti adottato? Eppure ciò pare a me non solo prevedibile, ma inevitabile e di una palpabile evidenza.

E per vero, il progetto propone di aumentare di annue L. 200 gli stipendi delle singole categorie di pretori assegnando alla prima L. 2400, alla seconda L. 2200 e alla terza L. 2000, ed attribuisce a ciascuno di essi un'indennità di alloggio ragguagliata nelle città, sedi di Corti di Appello, a L. 400, nei comuni, sedi di tribunali civili e correzionali, a L. 300, e in tutti gli altri comuni a L. 200; dal che consegue che nella categoria prima, verun pretore avrà meno, tra stipendio ed indennità di alloggio di annue L. 2600, una parte di essi ne avrà 2700, ed altri ne avranno 2800; e nelle altre due categorie, nessuno ne avrà meno di L. 2200, e molti potranno averne 2300, 2400, 2500, e 2600, secondo che appartengano alla 2.a o alla 3.a categoria e risiedano in una città sede di Corte d'Appello, o in un comune sede di Tribunale, od in altro comune minore.

Ora, siccome lo stipendio assegnato attualmente ai Giudici dei Tribunali civili e correzionali, che rimarrebbe invariato dopo l'adozione del presente progetto, è per la categoria inferiore di L. 2500, ciascuno comprende a prima giunta che verun pretore di prima categoria, ben pochi della seconda, e non tutti quelli della terza categoria ambirebbero, nè tampoco accetterebbero una promozione a Giudice di Tribunale, (la sola cui possano di regola aspirare) a patto di peggiorare la propria condizione economica; epperò i posti di Giudice nei Tribunali civili e correzionali, o rimarrebbero frequentemente scoperti, o dovrebbero di necessità conferirsi a pretori appena

esordienti nella difficilissima carriera della magistratura; e per una parte i pretori più esperti e benemeriti sarebbero condannati ad una immobilità umiliante e immeritata; e per l'altra, molti giudici di Tribunale, superiori in grado a tutti i pretori, sarebbero meno di questi retribuiti.

Basta enunciare un così grave sconcio per non ammettere un sistema che lo produrrebbe necessariamente. Se quindi si vuole, e lo si deve, migliorare la condizione dei Pretori, è giuocoforza che si migliori pur quella almeno dei Giudici di Tribunale di ultima categoria, il che appunto io verrò proponendo allorchè sarà posta in discussione questa parte del progetto in esame.

Ma non sono solamente i Pretori, e i Giudici di Tribunale la cui miserevole condizione reclama imperiosamente la pronta sollecitudine del Potere legislativo.

Vi sono in primo luogo i Vice-Presidenti dei Tribunali Civili e Correzionali divisi in sezioni, ai quali il presente ordinamento attribuisce lo stipendio di L. 3600, mentre ai Giudici di prima categoria sono assegnate L. 3500.

Oh come mai! il semplice passaggio da una ad altra categoria tra Giudici di grado uguale dà diritto ad un aumento di L. 500 sullo stipendio, e la promozione al grado superiore di Vice-Presidente non darà luogo, come presentemente avviene, che al derisorio aumento di L. 100? Che anzi, se avvenga che il funzionario promosso sia un Giudice di prima categoria, incaricato dell'istruttoria penale colla stabilita indennità di L. 400, esso dovrà sottostare, per ottenere la meritata promozione a Vice-Presidente, alla perdita di L. 300. Anche questo enorme sconcio, giustizia vuole che, *ab-repta occasione*, si faccia con questa opportunità scomparire, ed io ne verrò similmente proponendo il modo a suo tempo.

Dicasi altrettanto dei Presidenti dei Tribunali civili e correzionali che, divisi come sono in due categorie, collo stipendio di L. 4000 gli uni, e di L. 5000 gli altri, non avvantaggiano punto, se appartengano alla prima categoria, la loro condizione economica colla promozione a Consiglieri d'Appello; d'onde la conseguenza, che ben pochi tra essi aspirano o si dispongono ad accettare di fare passaggio nelle Corti d'Appello, e si trovano così nella impossibilità di progredire nella carriera. La quale ritrosia di-

verrebbe ben maggiore, qualora venisse adottato il progetto laddove stabilisce che i Presidenti dei tribunali di alcune determinate città, secondo propone l'onorevole Ministro, o quelli dei Tribunali divisi in due o più sezioni, come suggerisce la Commissione, avranno grado di Consiglieri d'Appello, troppo essendo evidente, che una promozione colla quale non si ottiene verun aumento nè di grado, nè di stipendio, è un troppo magro premio a colui che vi ha acquistato un titolo.

La quale considerazione basterebbe per sé sola a chiarire meno opportuna anche questa novità, se, a farne prescindere, non soccorresse altresì il riflesso, che a fronte di una legge generale che vieta la concessione di gradi scompagnati dai corrispondenti uffici, non pare conveniente che vi si deroghi senza un'imponente necessità, e quel che più monta, con nessuna reale utilità.

Che anzi, se ben si rifletta alle conseguenze che ne deriverebbero, si scorgerà di leggieri che siffatta innovazione sarebbe cagione di non mediocri inconvenienti; perocchè, o bisognerebbe ad ogni vacanza del seggio presidenziale di un tribunale, il cui capo avrebbe il grado di Consigliere d'Appello, chiamarvi con semplice tramutamento da altro tribunale, un presidente anziano; la qual cosa presenterebbe difficoltà non poche, tanto nel rispetto dell'utile del servizio, quanto in quello delle convenienze del funzionario, o si dovrebbe destinarvi uno dei meno anziani, attribuendogli una posizione gerarchica superiore a quella dei colleghi che lo precedono in carriera, i quali tuttavia all'evenienza di promozioni nelle Corti d'Appello, gli dovrebbero essere postposti.

Nè questi sono i soli funzionarii giudiziari i cui importanti servizi reclamino urgentemente uno speciale provvedimento. Voglio accennare ai Presidenti delle Corti di Assise, le improbe fatiche dei quali nessuno è che ignori, e che sono da essi sostenute con un'abnegazione e una costanza che ne logorano prematuramente le forze del corpo e della mente, tanto che già parecchi di essi dovettero abbandonare la laboriosa carriera della magistratura assai prima di esservi costretti da naturale vecchiaia.

Ed a nessuno che abbia cognizione anche superficiale delle attribuzioni e dei doveri del Presidente di una Corte di Assise, recherà per fermo meraviglia alcuna, che ben pochi siano i Magistrati chiamati a tale ufficio che possano

a lungo andare sostenerne le fatiche, senza notevole danno della salute. Basterà a persuaderne gli ignari, il sapere che il Presidente dopo che ha con lungo studio stancata la mente nella lettura, non sempre facile, dei voluminosi atti, delle molte e talora intricate procedure delle cause penali assegnate per la pubblica discussione in ogni sessione trimestrale, deve, in cinque udienze settimanali, la cui durata si protrae non raramente dalle prime ore del mattino fino a quelle già inoltrate della notte, continuamente interrogare accusati e testimoni spesse volte restii a rispondere, od intenti ad impedire con ogni maniera di artificiosi sotterfugi la scoperta della verità; contenere, non sempre facilmente nei giusti suoi limiti, l'esercizio dei diritti della difesa; riassumere per necessaria guida dei giudici del fatto il complesso delle molteplici e svariate deposizioni, e la somma degli argomenti posti innanzi, a sostegno del rispettivo assunto, dal rappresentante della legge e dai difensori; e finalmente concretare in altrettante domande, le questioni la cui soluzione è ai giurati deferita dalla legge, e il cui numero non infrequentemente ascende a più centinaia, e in qualche caso ha superato il migliaio di formole; e ciò tutto colla mente sempre intenta a non omettere alcuna delle tante formalità stabilite dalla legge, nell'esclusivo interesse degli accusati, sotto pena di vedere, o per espressa disposizione della legge, o per interpretazione data dalla Corte regolatrice, annullarsi un dibattimento che ha talvolta costato al pubblico Tesoro parecchie migliaia di lire.

Ebbene, questi benemeriti atleti del potere giudiziario, a fronte di tante fatiche non ricevono neppure, a titolo d'indennità di funzioni, quel modesto compenso che vien corrisposto a tale titolo ai semplici giudici dei Tribunali incaricati dell'istruttoria penale; e quando occorre loro di recarsi e soggiornare fuori della residenza della Corte d'appello di cui fanno parte, per dirigersi i dibattimenti penali, non vi trovano neppure destinato a loro uso un modesto alloggio, ove con decenza e libertà possano attendere allo studio delle cause; e devono, non si sa con quanto decoro del potere che rappresentano, ricoverarsi, coll'indennità per vitto e alloggio, di L. 10 al giorno, in alberghi, non sempre, quasi si direbbe, abitabili. Ma è questo forse il prestigio che si vuole

dare a que' funzionari in onore dei quali prescrivono i regolamenti ufficiali accoglienze e dimostrazioni di ossequio per parte delle principali autorità e rappresentanze dei luoghi ove sono chiamati ad esercitare le alte loro funzioni giudiziarie?

Capo di una tra le principali Corti d'appello del Regno, ho avuto lungamente, ed ho quotidianamente occasione di apprezzare quale e quanta sia l'opera che prestano alla giustizia i Presidenti delle varie Corti d'assise del mio distretto giurisdizionale, e posso affermarvi, che per quanto improba essa sia, tanto che a due di essi fu causa di prematura morte, ed altrine ebbero profondamente alterata la salute, tutti diedero e danno continuamente nobile prova dell'impero che ha sull'animo dei nostri Magistrati il sentimento del dovere. Ma non perciò posso dissimulare a me stesso e a Voi onorandi Colleghi, che essi sentono tutta la gravità dei sacrificii che loro s'impongono senza pur l'ombra di un compenso; donde conseguita che non solamente la Presidenza delle Corti d'assise non è ambita neppure dai più valenti e robusti, ma è assunta dalla generalità con ripugnanza non sempre dissimulata: perlochè ove si ricusasse o s'indugiasse a migliorarne la condizione nella guisa che mi farò un grato dovere di proporre in appresso, le difficoltà che già s'incontrano a provvedere a questa così cospicua parte dell'amministrazione della giustizia, cresceranno di tanto da creare deplorabili imbarazzi ai capi della Magistratura e allo stesso Governo. Che se per non accogliere le proposte di parziali miglie, di cui ho finora discorso, e di quelle che ne sarebbero indispensabile corollario, mi si venissero obbiettando le strettezze del pubblico erario, risponderai che in fatto di spese per l'amministrazione della giustizia, le economie non giustificate sono sempre condannevoli, e però da respingersi: che in un bilancio passivo come quello del Regno d'Italia, per poche centinaia di mille lire che si spendano in più per giovare al migliore servizio di questo principalissimo ramo della pubblica amministrazione, non certamente i contribuenti, che dal potere giudiziario si ripromettono la più efficace tutela dei loro diritti, vorrebbero muoverne lamenti: e direi al postutto che, posciachè le condizioni della pubblica finanza non impediscono che per quell'altro interessantissimo ramo

di servizio, che è l'Amministrazione militare, e Ministero e Parlamento punto non si peritano, e ne meritano lode, di affrontare ben maggiori aumenti di spese per far migliore la condizione dei prodi che danno il loro braccio in servizio della patria, non saprei veramente immaginare con quale fondamento di ragione, con quanta giustizia, e Ministero e Parlamento esiterebbero a fare altrettanto a pro dei funzionari dell'ordine giudiziario.

Che se alcuno volesse accagionare d'intemperività le proposte di aumenti di stipendio ad alcune categorie di Magistrati, che io sono fin qui venuto adombrando, e che verrò a suo luogo specificamente indicando, quasi che il provvedere su tale argomento debba riservarsi ad una legge che determini in modo generale e completo gli stipendi della Magistratura, risponderai, che l'osservazione non si attaglia al caso in esame, in cui io non chiedo già che si accrescano, perchè insufficienti, gli stipendi di una parte dei funzionari giudiziari, sibbene soltanto che ammessi gli aumenti in via di urgenza proposti dal Governo a favore dei Pretori, si adottino quegli altri aumenti che ne sono una logica e imprescindibile conseguenza diretta, come parmi di avere esuberantemente dimostrato parlando dei Giudici, dei Vice-Presidenti e dei Presidenti dei Tribunali civili e correzionali, e che hanno un carattere manifesto di assoluta giustizia e di urgenza, come dimostrai ragionando dei Presidenti delle Corti di Assise.

Le considerazioni adunque che sono venute fin qui esponendo al Senato, mi paiono più che sufficienti a porre in evidenza la giustizia intrinseca e la necessità assoluta e urgente delle migliorie sovra discorse; epperò, parendomi che recherei offesa all'alto suo senno, se aggiungessi altri ragionamenti intorno a questo argomento, passo senza più a discorrere del secondo Titolo del progetto, nel quale è quasi esclusivamente trattata la ben più grave questione della competenza della Magistratura mandamentale, così nelle civili come nelle penali materie, che il Ministro e con esso la Commissione, si propongono di maggiormente allargare.

Per ciò che ha tratto alla competenza nelle materie civili, la proposta ministeriale, nulla immuta ai principii generali che regolano presentemente la competenza dei Pretori. Ci si

propone infatti unicamente di allargarla nel rispetto del valore della cosa sulla quale il Pretore è chiamato a sentenziare; tanto che, mentre ora non può esso eccedere le lire 1500, si estenderebbe a lire 2000.

Circoscritta in questi termini l'innovazione che si vuole introdurre nella vigente legislazione su tale importantissima materia, io non prenderò qui ad esaminare se sia conveniente il mantenersi ad un Giudice unico, che esordisce appena nella difficile sua missione, la podestà di dirimere, senza distinzione e limitazione di materie, qualsivoglia controversia, salvo che la cosa o il diritto cadente in litigio superi un determinato valore; il quale esame, se fosse qui il caso d'intraprendere, io non mi periterei a pronunciarmi in senso negativo, secondo ebbi già in passato a dichiarare e a sostenere, discutendo nella Commissione governativa di cui ebbi l'onore di essere membro, il progetto del vigente codice di procedura civile. Ma, come ora non si discute di principii da stabilirsi, ma semplicemente di una più o meno larga applicazione di quelli già adottati, così mi limiterò a considerare gli effetti probabili della proposta innovazione, esaminando, se per avventura dal divisato accrescimento di competenza non siano prevedibili pratici risultamenti disformi da quelli cui intende evidentemente il Governo, di rendere cioè più spedita l'azione della giustizia, e di alleviare il compito dei Tribunali civili e correzionali.

A dir vero, quando si rifletta che nel Titolo 3° del progetto in cui è proposta la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, vorrebbe il Governo ridurre al massimo di 130 il numero dei Tribunali che ora è di 162, e a quello di 1550 il numero delle Preture che presentemente ascendono a 1799, non senza motivi si è indotti a temere, che coll'ampliare per una parte la competenza dei Pretori, e col menomare per l'altra il numero di essi, si venga a creare incagli maggiori all'amministrazione della giustizia, che pur si ha in mira di rendere più pronta. Questa eventualità non è neppure sfuggita all'onorevole Giunta senatoria, la quale infatti propone che, quanto ai Tribunali, il *maximum* indicato nel progetto ministeriale, sia il *minimum* da conservarsi, e rispetto alle Preture che se ne debbano mantenere non meno di 1600, è a dire un numero maggiore del massimo suggerito dal Governo.

Che se poi la competenza dei Pretori si aumentasse eziandio giusta la proposta ministeriale per le materie penali, non è chi non si persuada, che i timori da me accennati diverrebbero certezza. Nè è da lusingarsi che l'adozione di questo progetto possa almeno alleviare sensibilmente lo attuale lavoro dei Tribunali civili e correzionali: avvegnachè, se per una parte scemeranno dinanzi a questi collegi i giudizi di prima istanza, vi saranno ben più numerosi quelli di appellazione.

Non vuolsi tuttavia disconoscere che sotto altri aspetti, la proposta ampliazione possa essere produttiva di utili risultamenti, dei quali principalissimo sarebbe nell'interesse dei giudicabili, quello di rendere meno gravi le spese dei giudizi. Ond'è che, ove si abbia modo di sottrarre dalla competenza dei Pretori una parte dei giudizi civili di minore importanza, i pericoli dell'ampliazione proposta, se non si eviteranno intieramente, potranno essere di molto attenuati.

Si allarghi alquanto la competenza per ragione di valore dei giudici conciliatori, e di tanto sarà menomato il lavoro delle Preture e il numero dei giudizi di appellazione avanti i Tribunali civili.

Questa proposta che mi riservo di concretare allorchè avrà luogo la discussione degli articoli del progetto, non può, a mio avviso, suscitare serie difficoltà; perchè al vantaggio di alleggerire il lavoro delle due giurisdizioni sopra mentovate, riunirebbe altresì quello ben più importante di sollevare i giudicabili dalle spese pur troppo assai gravi, cui nell'attuale sistema di procedura e di competenza, devono sottostare anche nei giudizi di tenuissima importanza, la quale vuolsi commisurare nelle azioni meramente personali, dalle quali esclusivamente è determinata la competenza dei giudici conciliatori, al valore relativo della moneta che è ai nostri giorni cotanto diminuito nei suoi rapporti colla ricchezza pubblica e privata.

Ma basti il fin qui detto, relativamente alla competenza in materia civile, che potrà o no essere allargata nella misura propostaci, secondo che saranno adottati o respinti i temperamenti che sono venuto enunciando.

Più grave assai si presenta la questione dell'allargamento della competenza dei pretori nelle materie penali. Esaminiamola nei molteplici suoi aspetti, e si persuaderà, io spero, il Senato, non

potersi assolutamente in questa parte accettare senza grandi modificazioni la proposta ministeriale. E di vero, l'attuale competenza dei minori giudici è fissata dall'art. 11 del codice di procedura penale nel quale è stabilito che « appartiene ai pretori la cognizione dei delitti punibili con pena del carcere, del confino o dell'esilio locale non eccedente *tre mesi* di durata, o con multa, sola od accompagnata con le dette pene corporali laquale non ecceda *lire trecento*. »

Il progetto invece vorrebbe estenderla a niente meno che a *due anni* di carcere e alla multa di *lire due mila*, ed anche in determinati casi a *tre anni* di carcere, e a *tre mila* lire di multa.

Fra un limite e l'altro avvi, a parer mio, un abisso, che in verità nè io, nè credo il Senato, avremmo il coraggio, non vorrei dire l'imprudenza di affrontare, trepidanti al pensiero delle deplorevoli conseguenze che inevitabilmente ne deriverebbero.

Innanzitutto, in presenza di una legislazione nella quale campeggia, e sto per dire lussureggia una meticolosa cura di circondare i giudizi penali di minutissime formalità nell'esclusivo interesse dell'accusato, noi ad un tratto vorremmo in molti casi anche abbastanza gravi, abbandonarlo quasi indifeso a se medesimo, se, come avverrebbe il più delle volte, non trovasse nel luogo del giudizio, o non avesse modo di procurarsi altrove un abile difensore? O vorremo che le ragioni della società possano rimanere pregiudicate per la mancanza, nella più parte dei suddetti casi, di un illuminato e solerte rappresentante della legge?

Io ho fede nella dottrina, nel senno, nella imparzialità di tutti i Magistrati: ma se ciò bastasse ad assicurare il buon servizio della giustizia penale, così nell'interesse della società, come in quello dei singoli cittadini, a che pro l'intervento del Pubblico Ministero e del difensore, in modo così assoluto prescritto dal Codice di procedura penale?

E oltre ciò tutto, chi vorrebbe disconoscere, i gravi imbarazzi, e i pericoli personali ai quali esporremmo un giovane e inesperto Pretore affidandogli un così esteso potere, quando ancor non abbia acquistata maggiore esperienza di quella che può avergli procurato un anno di tirocinio in qualità, come reca il progetto, di uditore? Potrà egli isolato com'è in mezzo ai partiti, che pur non mancano mai anche nei minori centri di popolazione, serbare inalterata la

necessaria indipendenza, senza esporsi a una infinità di pericoli che io non voglio indicare, ma che ciascuno può di leggieri immaginare?

Nè mi si venga obbiettando che al danno che possano arrecare agli accusati o alla società le meno rette e ponderate pronuncie dei Pretori, appresta la legge efficace rimedio mercè l'appello che è sempre permesso dalle loro sentenze ai tribunali correzionali. Ben si può invero prevedere che, se noi daremo tanta larghezza, quanta ci si chiede alla competenza di questi minori Magistrati, ben pochi saranno i condannati che si acquieteranno spontanei ai loro giudicati. Ma forsechè questa previsione non è una ragione di più che deve dissuaderci dallo accettare la proposta, quanto meno in tutta la sua larghezza? Già ho accennato come uno degli scopi cui è inteso il progetto, quello sarebbe di rendere più spedita la definizione dei giudizi e di menomare ad un tempo il lavoro dei Tribunali correzionali; ma evidentemente nè l'uno nè l'altro di questi utili risultati si conseguirebbe, perchè, di quanto scemerebbe il numero dei giudizi penali di primo stadio avanti i suddetti Collegi, pressochè di altrettanto si aumenterebbe quello dei giudizi d'appello.

Ma prescindendo anche da queste, che mi paiono gravissime considerazioni, forsechè allo stato presente delle cose sarebbe possibile l'attuazione della immaginata ampliazione della competenza pretoriale? Io non lo credo.

Nella lunga serie di reati che dalla competenza dei Tribunali correzionali vorrebbe il progetto trasferire alla giurisdizione mandamentale, sonvene parecchi, nè i meno frequenti, pei quali si fa luogo all'arresto preventivo dell'imputato: voglio accennare ai reati di furto anche semplice, di oziosità, di vagabondaggio, d'illicita questua, i cui imputati non possono, a mente dell'art. 205 del Codice di procedura penale, od assolutamente essere ammessi al beneficio della libertà provvisoria, durante il giudizio, o solo a condizione che prestino idonea cauzione, di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza. Ora, siccome ben pochi imputati di tali reati, si trovano d'ordinario in condizione di poter somministrare una tale cauzione, così pressochè tutti sono, nel fatto, esclusi dal beneficio della libertà provvisoria: e, ciò posto, forsechè nella più parte dei Mandamenti posti fuori delle sedi dei Tribunali correzionali, esistono

prigioni, o case di custodia, in cui si possano costoro tenere rinchiusi colle necessarie cautele di sicurezza e d'igiene? E se questi locali difettano, come non può revocarsi in dubbio, in moltissime Preture, quali dispendi all'erario, quali disagi ai carcerati e quali indugi alla definizione di questi giudizi non cagionerebbero le traduzioni di costoro dai carceri centrali alle sedi dei tribunali pretoriali?

Nè questi sono i soli difetti del sistema che ci viene proposto. E per vero, come si potrebbe in diritto ammettere che la competenza di un giudice si fondi, non già sulla precisa e testuale disposizione della legge regolatrice delle giurisdizioni, ma sul beneplacito, mi si consenta la parola, di un altro giudice, sia pure superiore; donde non fosse altro, la conseguenza possibile, che in un caso l'imputato sia per un determinato reato rinviato al giudizio del Pretore, ed un altro imputato nell'identico caso rimanga sottoposto al più solenne giudizio del Tribunale correzionale?

Nè mi si opponga non essere questa una novità che si voglia ora introdurre nel nostro Codice, il quale già ne faccia applicazione nell'articolo 252; avvegnachè interceda una grandissima differenza tra i casi cui provvede quest'articolo della procedura penale, nei quali la Camera di Consiglio non attribuisce propriamente al Pretore una competenza maggiore di quella che gli assegna la legge, ma si limita a riconoscere e dichiarare che un determinato fatto sotto le apparenze di un reato di competenza del Tribunale correzionale, in effetto però si è riconosciuto che per ragione dell'età, dello stato di mente, o per altre circostanze attenuanti, si può far luogo all'applicazione di una pena che non trascende la ordinaria competenza del Pretore: mentre colla riforma proposta, si verrebbe questa competenza ad accrescere larghissimamente ad arbitrio della Camera di Consiglio. La determinazione e limitazione per legge delle competenze in materia giudiziaria, è stata una troppo preziosa conquista della patria legislazione, perchè non si abbia a custodirla gelosamente.

Ma qui non si arrestano le osservazioni che mi credo in debito di sottoporre al senno del Senato intorno al secondo Titolo del progetto in discussione, sempre col proposito non di oppugnarlo, ma di renderlo più accettabile.

In esso infatti sotto le apparenze di mere

modificazioni al Codice di procedura penale, si modificano in realtà molte disposizioni del Codice penale, sostituendo alle pene in esso comminate, pene notevolmente più gravi; come ognuno può scorgere agevolmente, confrontando il dettato della modificazione proposta all'art. 11 del Codice di procedura penale, ov'è detto in termini espliciti e generali che per i molti delitti ivi specificamente enumerati, i Pretori potranno applicare la pena del carcere fino a *due anni* di durata inclusivamente, colle prescrizioni del vigente Codice penale del 1859, nel quale i medesimi reati sono puniti con pene che non possono eccedere per alcuni un anno, per altri sei mesi, e per altri ancora i tre mesi di carcere.

Ora, a quali considerazioni di pubblico interesse si raccomandandi una così importante innovazione, nè si rileva dalle Relazioni del Governo e della Commissione, nè sapremmo noi immaginare; parendoci anzi che se fosse stato il caso d'immutare come che sia alla misura delle pene da applicarsi a reati che si volevano sottrarre alla competenza dei Tribunali collegiali, per affidarne la repressione a giudici singolari, la riforma si sarebbe dovuta commisurare alla diminuzione di guarentigie che la variata competenza trae seco necessariamente, e quindi la misura delle pene anzichè allargarsi, si sarebbe dovuta restringere.

Riassumendo adunque il fin qui detto, io porto opinione che, a rendere accettabile ed anzi gradito il progetto in discussione, importi assolutamente che le miglierie saviamente proposte a pro dei Pretori, siano estese agli altri funzionari sovra menzionati; che l'ampliamento della competenza mandamentale sia nelle materie civili coordinata con un accrescimento proporzionato di quella dei Conciliatori, e nelle materie penali sia circoscritta ai reati, pei quali sia dalla vigente legislazione comminata una pena non maggiore di sei mesi di carcere, e senza arrecare all'attuale legislazione penale, veruna innovazione nella misura delle pene.

E se questi temperamenti, che io verrò partitamente proponendo, come dissi, in forma di emendamenti od aggiunte agli articoli del progetto, troveranno accettazione in questo alto Consesso, io sarò ben lieto di dare il mio voto favorevole alle proposte ministeriali, congratulandomi ad ogni modo coll'onorevole Ministro della Giustizia dello avere escogitato e

presentato all'iniziativa del Senato uno schema di legge informato al proposito di rendere più spedita, e in parte meno dispendiosa ai giudicabili l'amministrazione della giustizia, e di alleviare intanto le angustie economiche di una interessante parte della Magistratura Italiana, della quale egli è ammirato e riverito moderatore supremo.

Nè porrò termine al mio ragionamento senza rivolgere alla onorevole Commissione del Senato una parola di riverente encomio, e i più vivi ringraziamenti pel savio suo pensiero di cancellare dalla legge di ordinamento giudiziario il disposto dell'Art. 202 la cui improvvida disposizione imperativa, mentre involveva una flagrante violazione della preziosa prerogativa della inamovibilità della Magistratura giudicante, ebbe già per deplorabile effetto di privare l'Ordine Giudiziario di parecchi preclari e benemeriti suoi membri, e minaccia ancora di togliere in breve alla importante Corte d'Appello che ho l'onore di presiedere due operosi e valenti Magistrati, dei quali la inalterata vigoria della mente e la punto scemata operosità, sono una eloquente e invidiabile protesta contro la progredita loro vecchiaia. Mi consenta però la onorevole Commissione, che le faccia presente essere, a parere mio, preferibile alla modificazione da essa proposta dell'art. 202 della legge sull'ordinamento giudiziario, la totale sua soppressione, per la considerazione che, tolta la disposizione imperativa in quell'articolo contenuta, provvedono al caso di un Magistrato inamovibile che abbia raggiunta l'età di 75 anni e non possa più continuare con utile della giustizia nell'esercizio delle sue funzioni, gli articoli 203 e 206 della medesima legge, le cui prescrizioni si applicano senza distinzione di età a qualunque giudice inamovibile, che, secondo è detto nel primo di quegli articoli « per infermità, o per debolezza di mente non possa più adempiere convenientemente ai doveri della sua carica » donde la conseguenza, che una speciale disposizione che provveda al caso medesimo pei soli Magistrati pervenuti all'età di 75 anni, se non voglia qualificarsi inopportuna, certo sarebbe superflua.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rimandato alla seduta di domani, la quale comincerà alle ore due, mantenuto lo stesso ordine del giorno.

Si procede ora allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione.

Progetto di legge per la soppressione delle
Facoltà di teologia nelle Università dello Stato.

Votanti	75
Favorevoli	66
Contrari	8
Astenuti	1

(Il Senato approva.)

Progetto di legge relativo allo stato di prim
previsione della spesa del Ministero dell'Intern
pel 1873.

Votanti	75
Favorevoli	71
Contrari	4

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 6).